

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

269^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1981

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORLINO,
indi del vice presidente OSSICINI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (5-29 maggio 1981) Pag. 14538

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per i
disegni di legge nn. 1403, 1316 e 1361:

PRESIDENTE 14540, 14567
FERRARI-AGGRADI (DC) 14567
FORNI (DC) 14540

Discussione:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37,
recante misure urgenti in materia di as-
sistenza sanitaria » (1403) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 14551 e *passim*
BELLINZONA (PCI) 14546
CIACCI (PCI) 14570
DEL NERO (DC) 14553
FLAMIGNI (PCI) 14575
FORNI (DC), relatore 14540 e *passim*
GROSSI (PCI) 14576
MAFFIOLETTI (PCI) 14551
MODICA (PCI) 14554, 14556, 14572

MURMURA (DC) Pag. 14550
* ORSINI, sottosegretario di Stato per la sa-
nità 14564 e *passim*
PERNA (PCI) 14561, 14573, 14575
SCAMARCIO (PSI) 14544, 14567
Verifica del numero legale 14577
Votazione a scrutinio segreto 14565

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 14577, 14579
Interrogazione da svolgere in Commissione 14592

PIANO A MEDIO TERMINE 1981-1983

Trasmissione 14567

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (aprile, maggio e giugno 1981)

Integrazioni 14537

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente M O R L I N O

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

F A S S I N O , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 aprile.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunita questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 1981:

- Disegno di legge n. 1381. — Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 1184. — Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu.
- Disegno di legge n. 1406. — Conferimento al fondo di dotazione dell'Enel e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegni di legge numeri 1339 e 1321. — Provvidenze in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.
- Disegno di legge n. 1345. — Rinnovo della delega per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 29 maggio 1981

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 29 maggio 1981:

Martedì	5	maggio	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1361. — Conversione in legge del decreto-legge recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (<i>Presentato al Senato - scade il 19 maggio 1981</i>).
»	5	»	(pomeridiana) (h. 17)	
Mercoledì	6	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	6	»	(pomeridiana) (h. 17)	
»	6	»	(notturna) (h. 21)	— Disegno di legge n. 1316 (ed altri connessi). — Interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980.
(se necessaria)				
Giovedì	7	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1381. — Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).
»	7	»	(pomeridiana) (h. 17)	
Venerdì	8	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	

Dopo i provvedimenti riguardanti le provvidenze per le zone terremotate e prima del disegno di legge n. 1381, verrà iscritto nel calendario dei lavori il disegno di legge riguardante l'ordinamento giudiziario militare di pace, che dovrebbe essere approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato entro la settimana corrente.

Martedì	19	maggio	(antimeridiana) (h. 10,30)	— Interrogazioni.
»	19	»	(pomeridiana) (h. 17)	

				— Autorizzazione a procedere in giudizio (Doc. IV, n. 49).
				— Ratifiche di accordi internazionali.
Mercoledì	20 maggio	(pomeridiana)		— Disegno di legge n. 1205. — Norme per l'attuazione di direttive CEE riguardanti la bonifica sanitaria degli allevamenti.
		(h. 17)		
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				— Disegno di legge n. 1184. — Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu.
Giovedì	21	»	(pomeridiana)	— Disegno di legge n. 1406. — Conferimento al fondo di dotazione dell'Enel e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica (Approvato dalla Camera dei deputati).
			(h. 17)	
(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)				
Mercoledì	27 maggio	(pomeridiana)		— Disegno di legge n. 1378. — Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (Approvato dalla Camera dei deputati).
		(h. 17)		
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				— Disegni di legge nn. 1339 e 1321. — Provvidenze in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.
Giovedì	28	»	(antimeridiana)	
			(h. 9,30)	
»	28	»	(pomeridiana)	
			(h. 17)	
Venerdì	29	»	(antimeridiana)	
			(h. 9,30)	

Il predetto calendario, limitatamente al periodo dal 5 all'8 maggio, potrà essere integrato con l'inserimento dei seguenti disegni di legge, se trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati:

- Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1981, n. 57, recante intervento straordinario a favore della pesca marittima (*Scade l'11 maggio 1981*).
- Disegno di legge n. — Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1981, n. 60, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura (*Scade il 12 maggio 1981*).

I lavori del Senato rimarranno sospesi dal 9 al 18 maggio, in relazione alla campagna per i referendum, e dal 22 al 26 maggio, per i lavori del Congresso nazionale del Partito repubblicano italiano.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1403**

F O R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R N I . A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge concernente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria » (1403), approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Forni si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria » (1403) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

F O R N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati, in data 15 aprile 1981, ha approvato con modificazioni il disegno di legge di conversione in legge del decreto 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria. Tale decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo ultimo

scorso, deve essere convertito in legge entro il 1º maggio, pena la sua decadenza.

Purtroppo il Senato della Repubblica ha a disposizione pochissimi giorni, per non dire poche ore, per discutere il provvedimento.

Esso ripropone nella sua struttura il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900, e alcune delle modifiche ad esso apportate nella discussione del disegno di legge di conversione dal Senato della Repubblica, atto n. 1245. Pur avendo a disposizione un tempo sufficiente per un'ampia discussione, la Camera dei deputati lasciò decorrere infruttuosamente i termini costituzionali per il decreto-legge; esso decadde all'inizio di marzo e fu ripresentato con alcune varianti alla Camera dei deputati il 22 marzo scorso. Il dibattito in Commissione e in Aula richiese 45 giorni e il testo approvato fu trasmesso al Senato il 15 aprile, giorno di approvazione. La sospensione dei lavori parlamentari in occasione delle festività pasquali e del congresso nazionale del PSI consente che solo ora si prenda in esame il provvedimento. Invero la 14ª Commissione, igiene e sanità, della Camera dei deputati aveva espresso dapprima perplessità sul testo del decreto-legge e sulle modifiche apportate dal Senato e aveva auspicato che il Governo dopo la decadenza del decreto-legge n. 900 presentasse un testo in cui trovassero posto solo le norme essenziali ed urgenti per assicurare la continuità delle erogazioni della assistenza sanitaria in attesa che, in tutte le regioni, fossero costituite le unità sanitarie locali.

In realtà il testo trasmessoci dalla Camera, ad eccezione di alcuni punti, non si discosta molto da quello approvato dal Senato, segno che la nostra Commissione e l'Assemblea, affrontando il problema dell'attuazione della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria, avevano agito con equilibrio e coerenza favorendo nel migliore modo possibile, comunque nell'unico modo possibile, l'evolversi dell'attuale sistema verso un assetto sanitario rinnovato ed efficiente. Non va negato che la discussione nell'altro ramo del Parlamento è servita ad approfondire alcuni temi come quello della prevenzione, dell'organizzazione dei ruoli del personale, dell'assistenza sanitaria degli italiani all'estero, del per-

sonale navigante su cui si sono ravvicinate le posizioni tra i vari Gruppi politici.

Il decreto-legge, così come approvato dalla Camera, conserva la sua natura di normativa tesa a disciplinare la fase di passaggio tra il sistema di assistenza ancora in atto in alcune regioni e la costituzione, su tutto il territorio nazionale, delle unità sanitarie locali. Un'analisi della situazione e dell'attuazione della riforma sanitaria e una valutazione critica del provvedimento sono state da me fatte in occasione della discussione del decreto-legge n. 900. Non mi resta che confermare integralmente quanto scritto nella relazione stessa a nome della 12ª Commissione e contenuto nell'atto del Senato 1245/A.

Penso che il mio compito sia ora quello di illustrare le modifiche rispetto al testo del Senato e del decreto-legge n. 37 per non ripetere una discussione già fatta anche se ci troviamo, formalmente, di fronte ad un provvedimento distinto e diverso. L'articolo 1, che disciplina l'erogazione dell'assistenza sanitaria nelle regioni in cui al 1º gennaio 1981 le funzioni di assistenza sanitaria non erano ancora svolte dalle unità sanitarie locali, non si discosta dal testo approvato dal Senato, accolto anche dal decreto-legge n. 37; esso disciplina tra l'altro il passaggio alle unità sanitarie locali del personale delle disciolte casse mutue aziendali e l'assunzione della rappresentanza degli enti disciolti da parte dell'Avvocatura dello Stato.

A tale proposito è stata modificata la durata del periodo di sospensione dei termini processuali e sostanziali. La data del 30 aprile è stata spostata al 30 settembre 1981. Si tratta di un termine molto lungo che consente all'Avvocatura dello Stato di prendere in carico le pratiche riguardanti il contenzioso degli enti a livello nazionale e regionale.

La Camera ha reintrodotto l'articolo 1-bis nel testo approvato dal Senato. Esso disciplina l'erogazione dell'assistenza termale per il 1981 da parte dell'INPS e dell'INAIL e fissa i criteri per l'organizzazione definitiva delle prestazioni termali, dando disposizioni per le convenzioni da stipularsi con le auto-

rità locali da parte degli istituti che gestiscono gli stabilimenti.

L'articolo 1-bis disciplina però la materia dell'assistenza termale in modo diverso rispetto a quello previsto dalla legge di snellimento delle procedure INPS, la cosiddetta miniriforma già approvata dal Parlamento. Resterà alla fine in vigore la norma di quella legge che sarà pubblicata in un secondo tempo sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 2 è rimasto invariato rispetto al testo del decreto-legge e a quello approvato dal Senato; esso fissa le modalità per la nomina dei commissari e subcommissari da parte dei presidenti delle giunte regionali.

L'articolo 3, riguardante la possibilità per le regioni di chiedere la proroga nel funzionamento degli ospedali psichiatrici in attesa di realizzare sul territorio un piano di strutture alternative, è rimasto invariato.

Anche l'articolo 4 ripropone il testo del decreto-legge e quello approvato dal Senato, con una opportuna precisazione in merito agli infermi di mente che possono essere ricoverati su domanda negli ospedali psichiatrici. Essi sono quelli che siano già stati ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978.

L'articolo 5 disciplina il passaggio alle unità sanitarie locali e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro delle funzioni già svolte dall'ENPI e dall'ANCC e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro. Il termine per il passaggio è fissato al 1º luglio. Entro i 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dovrebbe essere pubblicato il decreto interministeriale sulla formazione dei contingenti del personale che transita alle unità sanitarie locali e di quello che viene assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Nel caso però che, per qualsiasi motivo, il decreto previsto dall'articolo 17 del decreto n. 619 del 1980 non sia pubblicato, il personale dell'ENPI e dell'ANCC, nonché quello delle sezioni mediche e chimiche degli ispettorati del lavoro, che abbia optato per il passaggio al servizio sanitario nazionale, sarà assegnato in via provvisoria alle unità sanitarie locali nel cui territorio presta servizio. Se detto personale è

in servizio presso le strutture centrali degli enti menzionati, in attesa di passare all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza, sarà assegnato alla Presidenza del Consiglio, in apposito ruolo, nonchè alle amministrazioni che assicureranno lo svolgimento dei compiti già svolti dall'ENPI e dall'ANCC.

Per il resto il testo rimane quello approvato dal Senato. La modifica apportata dalla Camera è molto opportuna poichè impedisce che di fatto vengano prorogati i compiti in materia di prevenzione all'ENPI, all'ANCC e agli ispettorati del lavoro e spinge il Governo a farsi carico della pubblicazione del decreto di cui al decreto n. 619 e ad affrontare il tema della competenza in materia di omologazione e di collaudi. Il Governo, come ho già rilevato, non ha una tesi unica in questa materia, poichè le posizioni dei Ministeri interessati (sanità, lavoro, industria, differiscono tra di loro. Il dibattito svolto alla Camera ha però consentito di fare un passo avanti. Si sono infatti precisate quali sono le funzioni riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 833 e quali invece, in materia di omologazione e controllo di sicurezza di macchine e impianti, spettano ai presidi multizonali per la prevenzione delle unità sanitarie locali, come previsto dall'articolo 22 della citata legge n. 833.

Ancora una volta si deve sottolineare che molte questioni sarebbero già state risolte se fosse stato pubblicato il testo unico in materia di sicurezza del lavoro, come stabilito dall'articolo 24 della legge di riforma. Sarebbe opportuno che la proposta del Governo in materia fosse presentata al Parlamento entro termini assai brevi.

La Camera ha reintrodotto poi, come articolo 5-bis, una norma già approvata dal Senato in merito alla riapertura dei termini fino al 31 maggio 1981 per le domande dei dipendenti degli ispettorati del lavoro che intendano essere assegnati ai servizi delle unità sanitarie locali. La norma è opportuna e rispetta lo spirito della legge di riforma.

L'articolo 6 riproduce quasi per intero l'articolo 7 del decreto-legge n. 900, così come era stato approvato dal Senato. Disciplina la materia dell'assistenza agli italiani all'estero

e al personale navigante fissando norme per il personale addetto, anche in via provvisoria, alla gestione di questi servizi.

Non mi resta che confermare quanto scritto nella relazione del 9 febbraio 1981. È stata aggiunta un'unica variante riguardante gli invalidi di guerra e per servizio residenti all'estero, a cui viene assicurata l'assistenza secondo i criteri fissati dal decreto n. 618 del 1980.

L'articolo 7 riguarda le casse marittime che possono continuare la loro attività autonoma fino al 30 giugno 1981, svolgendo su richiesta delle regioni, fino a tale data, anche funzioni di competenza delle unità sanitarie locali. I rapporti economici saranno regolati sulla base di un decreto del Ministero della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale. Sono stati introdotti, rispetto al testo approvato dal Senato, due nuovi commi: uno stabilisce che l'assistenza ai marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera sarà assicurata dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981 come avveniva nella normativa precedente. L'armatore dovrà assicurare altresì ai familiari dei marittimi imbarcati la stessa assistenza. L'altro comma aggiunto stabilisce che l'armatore straniero, a partire dal 1° gennaio 1982, deve versare i contributi stabiliti dai ministeri competenti per l'assistenza sanitaria che sarà resa ai marittimi e ai loro familiari con le modalità fissate dal decreto n. 620 del 1980.

L'articolo 8, che disciplinava l'assistenza straordinaria ai cittadini italiani che si recano all'estero per ragioni di cura, è stato soppresso e sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge di conversione.

L'articolo 9 stabilisce che per gli enti ospedalieri che alla data del 31 dicembre 1980 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42 della legge 833, sono sospese le procedure di trasferimento dei beni e del personale fino alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in legge del decreto al nostro esame. È stato aggiunto opportunamente, rispetto al testo approvato dal Senato, il divieto per gli enti ospedalieri di deliberare nel frattempo alienazioni o modifiche di destinazione dei pro-

pri beni. La norma aggiunta, se viene rispettato il primo comma dell'articolo, potrebbe sembrare anche ultronea. A questo punto è importante però che si definisca finalmente la questione e che il Ministro si pronunci, con coerenza alla lettera e allo spirito dell'articolo 42 della legge 833, sulle domande di riconoscimento del carattere scientifico presentate al Ministero.

L'articolo 9-bis reintrodotta dalla Camera riprende l'articolo 6 del decreto-legge n. 900 nel testo approvato dal Senato e stabilisce che in attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale possano essere finanziate con gli appositi fondi, su richiesta delle regioni interessate, nuove costruzioni per strutture sanitarie per le quali esistono progetti già finanziati e quelle da ricostruire a seguito del terremoto.

L'articolo 9-ter disciplina la mobilità del personale che ha chiesto di modificare la propria destinazione rispetto ai contingenti fissati in precedenza. Le domande devono essere definite con decreto interministeriale dei Ministri della sanità, del lavoro e della pubblica funzione e la modifica dei contingenti può avvenire nell'ambito del 3 per cento per ogni qualifica.

L'articolo 10 ripropone l'articolo 12 del testo approvato dal Senato in materia di retribuzione del personale assegnato ai ministeri e colma quindi una lacuna finora esistente.

L'articolo 10-bis ripropone l'articolo 12-bis del testo approvato dal Senato salvo l'ultimo comma che viene aggiunto all'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

L'articolo 10-ter prevede, in analogia con l'articolo 12-quinquies approvato dal Senato, che i controlli sullo stato di salute dei lavoratori, che hanno diritto durante il periodo di malattia alla indennità economica, siano effettuati dal personale sanitario delle unità sanitarie locali che dovranno stipulare apposite convenzioni con l'INPS.

Sarebbe stato opportuno stabilire, come aveva fatto il Senato, che le convenzioni fossero redatte secondo uno schema tipo approvato con decreto del Ministro della sanità e

di quello del lavoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'articolo 11 prevede la proroga di 120 giorni degli incarichi conferiti negli ambiti degli enti ospedalieri per posti vacanti in attesa di concorso e questo finché sarà emanato il decreto ministeriale contenente le nuove norme concorsuali come previsto dall'articolo 12 del decreto n. 761 del 1979. Noi speriamo che la norma introdotta alla Camera non preluda ad una nuova sanatoria.

L'articolo 2 del disegno di legge di conversione stabilisce la validità degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900. Al secondo comma proroga la possibilità per i medici dipendenti dagli enti mutualistici di accedere alle convenzioni e svolgere l'attività libero-professionale fino al contratto unico nazionale da stipularsi per il personale del comparto sanitario e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, sei mesi cioè dopo l'entrata in funzione delle USL su tutto il territorio nazionale; così almeno si spera. La norma era già stata approvata dal Senato.

L'articolo 3 del disegno di legge di conversione delega il Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, un decreto avente valore di legge per disciplinare l'erogazione da parte delle regioni dell'assistenza sanitaria straordinaria fuori del territorio nazionale e fissa i criteri per l'esercizio della delega in ordine al tipo di intervento consentito, alle modalità per usufruirne, ai limiti dei rimborsi e agli oneri da porsi a carico delle unità sanitarie locali. La norma appare organica e dettagliata ed è quindi opportuna.

L'articolo 4 del disegno di legge di conversione, infine, proroga al 31 dicembre 1981 i termini entro cui il Governo deve emanare il testo unico in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive di cui all'articolo 62 della legge n. 833.

Onorevoli colleghi, dopo l'illustrazione del provvedimento al nostro esame, mi permetto di raccomandarne l'approvazione senza alcuna modifica. La materia nel suo complesso e nelle sue parti essenziali è già stata esaminata favorevolmente dai due rami del Parlamento, come mi sono sforzato di dimostrare. I tempi sono brevi, ma non ci si può permet-

tere di lasciar decorrere infruttuosamente i termini di conversione. In caso contrario il Governo dovrebbe riproporre un decreto che non potrebbe essere diverso dall'attuale e che dovrebbe essere convertito dopo il 30 giugno 1981, termine massimo a cui fanno riferimento numerosi articoli del provvedimento al nostro esame. Si configurerebbe nel caso una situazione assai strana.

È opportuno però, compiuto questo atto doveroso, impegnarci tutti per una definitiva e coerente azione di rilancio dei principi della legge 833, come hanno chiesto anche gli assessori regionali nella riunione di Viareggio del 6 aprile scorso. Devono essere richiamati al senso di responsabilità amministratori ed operatori in modo che si abbia a venire incontro alle esigenze dei cittadini italiani. Questa è anche l'occasione per invitare il Governo a voler chiudere nel tempo più breve possibile la vertenza in atto con i medici generici, le cui conseguenze pesano gravemente soprattutto sui più bisognosi.

Ritengo, onorevoli senatori, che sia il momento di porre una parola conclusiva sul procedimento di applicazione della riforma sanitaria soprattutto per andare incontro agli utenti indifesi. Per loro sforziamoci tutti di organizzare con norme chiare e semplici un servizio di assistenza efficace ed efficiente. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scamarcio il quale, nel corso del suo intervento, svilupperà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Il Senato della Repubblica,

preso atto della necessità di pervenire quanto prima alla definitiva sistemazione del personale residuale sia della legge n. 833 del 1978 che della legge n. 641 del 1978, impegna il Governo a presentare nel termine di 60 giorni un apposito disegno di legge avente ad oggetto le modalità relative all'assegnazione di detto personale residuale, anche con

qualifica dirigenziale, nell'ambito degli enti pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge n. 70 del 1975.

9. 1403. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Scamarcio ha facoltà di parlare.

S C A M A R C I O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la Commissione igiene e sanità del Senato, riunita in sede referente per la conversione in legge del decreto-legge n. 900 del 28 dicembre 1980, ebbe a proporre un emendamento rispetto al testo dell'articolo 11. Lo leggo: « Il personale di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, come convertito in legge dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, appartenente alle qualifiche dirigenziali può chiedere, con domanda da presentare, a pena di decadenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio del Ministro per la funzione pubblica — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, l'assegnazione ad uno degli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in una qualifica di livello non superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i ministri competenti. L'inquadramento dovrà avvenire in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio delle dotazioni organiche delle rispettive qualifiche dirigenziali degli enti di destinazione, secondo l'ordine determinato dall'anzianità complessiva posseduta. Detto personale soprannumerario potrà essere adibito anche a compiti di studio e di ricerca e non potrà comunque partecipare ad eventuali scrutini di promozione se non siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di effettiva assegnazione al nuovo ente ». Orbene, in sede di discussione del decreto n. 900 in Aula, in data 11 febbraio 1981, il Governo e, per esso, il sottosegretario Orsini, allo scopo di ovviare ad una evidente disparità di trattamento che si veniva a creare con l'adozione del testo prima citato fra dipendenti di enti

disciolti con la legge n. 833 e dipendenti dell'area della legge n. 641, propose un emendamento integrativo del testo approvato in Commissione con il quale, in sostanza, la dimenticanza del legislatore nei confronti del personale proveniente dall'area della legge n. 641 veniva colmata introducendo nel testo dell'articolo 11 sopra citato dopo le parole: « legge 8 agosto 1980, n. 441 », il periodo: « e quello di cui agli articoli 24 e 24-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come convertito in legge dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive integrazioni e modificazioni ».

Come è noto, il testo della legge di conversione approvato dal Senato fu rinviato alla Camera, alla Commissione igiene e sanità in sede referente. A questo punto il Governo, considerato che il provvedimento nella sua globalità riguardava, con le modificazioni introdotte, sia materie strettamente connesse all'assistenza sanitaria sia materie che avrebbero potuto trovare più compiuta ed articolata trattazione nell'ambito di un disegno di legge organico, decise di ritirare il decreto-legge stesso, con il proposito di riproporre un nuovo decreto-legge per le questioni strettamente inerenti la materia sanitaria e nel contempo procedere alla elaborazione di un disegno di legge organico per le altre questioni che in modo prevalente riguardavano la sistemazione definitiva, senza mutamenti di *status* giuridico, del personale delle due aree, cioè la legge n. 833 riguardante gli enti mutualistici da un lato e la legge n. 641 riguardante gli enti assistenziali dall'altro.

Onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 37, recentemente emanato dal Governo, riguarda per l'appunto misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ed occupazione giovanile. La 14ª Commissione permanente, igiene e sanità, della Camera dei deputati, in data 1º aprile scorso, sempre in sede referente, riunitasi per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge citato, ha peraltro proposto il testo di un emendamento all'articolo 9 che, in base al testo approvato in Aula dalla Camera il 15 aprile scorso, risulta essere il seguente: « Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai pro-

cessi di mobilità di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della funzione pubblica, entro 30 giorni successivi alla data anzidetta. A tale fine possono essere modificati i contingenti formati nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedente il 3 per cento di ogni qualifica. Il personale dirigente resta in soprannumero, riasorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati ».

Mi sia consentito richiamare l'attenzione sulla circostanza abbastanza singolare che, attraverso tale emendamento, si ripercorrono le tappe che la stessa Camera dei deputati si era in un primo momento riproposta di non percorrere. In altri termini, la stessa Camera dei deputati reintroduce nel provvedimento che è in via di approvazione elementi che, in altra occasione, aveva ritenuto meritevoli di trattazione separata, atteso che la soluzione dei problemi di sistemazione definitiva del personale degli enti soppressi avrebbe dovuto formare oggetto di apposito ed onnicomprensivo disegno di legge che avrebbe dovuto contemplare sia le esigenze dei dipendenti degli enti disciolti in forza della 833 sia le esigenze dei dipendenti dell'area della legge n. 641, disegno di legge che peraltro il Governo si era proposto di emanare in tempi brevi.

Nel modo prospettato non viene assolutamente posta fine alla discriminazione tra il personale delle due aree, il che oltretutto suona in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che vuole dal legislatore uguale trattamento normativo in riferimento a situazioni oggettivamente identiche. In questa specie sono perfettamente identiche le posizioni del personale della 641 e quelle del personale della 833. Ad ovviare pertanto a ulteriori vuoti legislativi si sarebbe dovuto proporre l'introduzione, nel testo del provvedimento approvato, dopo l'articolo 9, di questo emendamento: « Il personale degli enti as-

soggettati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di cui alla legge n. 641 del 1978 potrà esercitare la facoltà di opzione di cui all'articolo 21 della legge n. 75 del 1980 entro 30 giorni dalla data di emanazione della presente legge di conversione. Detto personale potrà essere collocato, in base alle domande da far pervenire entro il termine anzidetto, in posizione soprannumeraria presso gli enti indicati nella tabella a) della legge n. 70 del 1975, ove alla data di pubblicazione della presente legge non sussistano carenze organiche nei corrispondenti ruoli e qualifiche, anche per effetto di provvedimenti di ampliamento delle rispettive dotazioni organiche.

I provvedimenti concernenti il personale anzidetto saranno definiti entro la data del 30 giugno 1981, con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei dicasteri vigilanti singoli enti recettori ».

Fin qui l'emendamento che si sarebbe reso necessario allo scopo di definire, ponendole su un piano di assoluta parità, le posizioni giuridiche di tutto il personale degli enti sottoposti alle varie leggi di soppressione, scorporo, riforma. Ove si procedesse unicamente a favore di personale di soli enti mutualistici che ha già beneficiato della facoltà di opzione verso le unità sanitarie locali, l'INPS o altri enti pubblici o verso il ruolo speciale istituito presso il Ministero della sanità, si opererebbe una ingiustificabile ed incostituzionale discriminazione nei confronti del personale appartenente all'area della legge n. 641 del 1978, che ancora non ha beneficiato di alcuna facoltà di opzione.

Mi rendo conto, onorevole rappresentante del Governo, dei tempi ristretti a disposizione per la definitiva conversione in legge del provvedimento al nostro esame: ecco perchè ho presentato l'ordine del giorno, di cui raccomando l'accoglimento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bellinzona. Ne ha facoltà.

B E L L I N Z O N A . Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario Orsini (mi scusi se mi rivolgo a lei in questa forma inu-

sitata e personale, ma devo purtroppo constatare che lei è l'unico rappresentante del Governo, non essendo presente ancora una volta, pur nella discussione di un provvedimento che da più parti, e non soltanto dalla nostra, viene definito tanto importante, alcun ministro e in particolare il Ministro della sanità, la qual cosa certamente non può non sollevare seri interrogativi anche da parte nostra), onorevoli colleghi, il relatore collega Forni ha appena ribadito quanto già sostenuto da lui stesso ieri in 12ª Commissione (igiene e sanità) e cioè che il testo del decreto-legge n. 37 al nostro esame non si discosta sostanzialmente dal testo del decreto-legge n. 900 che circa due mesi fa è stato ampiamente discusso ed approvato dal Senato. Aggiunge a questa sua affermazione che i tempi sono stretti e che, di conseguenza, il decreto-legge va convertito senza modifiche, pena serie conseguenze. Queste le opinioni del relatore.

Per comodità di esposizione voglio anch'io ammettere che sia vero che il decreto-legge n. 37 è pressochè uguale al decreto-legge n. 900, ma questa sarebbe già di per sé una ragione più che valida e sufficiente per motivare il nostro voto contrario al provvedimento. Già nella seduta dell'11 febbraio scorso, proprio in occasione dell'esame del decreto-legge n. 900, sono intervenuto nella discussione generale e già in quella circostanza avevo avanzato a nome del Gruppo comunista una serie di rilievi critici, sia sul testo proposto allora dal Governo, che sul comportamento, a nostro avviso estremamente negativo, della maggioranza che lo sostiene.

Queste critiche di parte comunista provocarono allora una replica risentita e — mi sia consentito — alquanto nervosa da parte del Ministro della sanità, che non esitò a definirle ingenerose, infondate, preconcelte, ispirate da volontà polemica. Penso proprio che i fatti avvenuti in questi due mesi circa gli diano abbondantemente torto. Il decreto-legge n. 900 non ha trovato alla Camera dei deputati una maggioranza disposta a sostenerlo e il Governo si è visto costretto a presentare alla stessa Camera dei deputati il decreto-legge n. 37 sostitutivo appunto del decreto-legge n. 900. La maggioranza ha am-

piamente modificato il testo iniziale del Governo, con l'attivo contributo dello stesso, che ha presentato vari emendamenti. E noi, di fronte al testo che ci è pervenuto, potremmo oggi ripetere pari pari la sostanza delle nostre osservazioni al decreto-legge n. 900, con un'aggravante, però, e cioè che sono trascorsi ben 120 giorni dalla presentazione del primo decreto e che nel corso di questi 120 giorni non uno solo — ripeto, non uno solo — degli impegni governativi è stato avviato a soluzione, non uno solo dei ritardi è stato colmato.

Questo è quanto si ricava dalle norme previste dal decreto-legge al nostro esame e dalle affermazioni della relazione ministeriale che lo accompagna. In questa relazione si può infatti leggere che «... permangono i motivi di necessità e di urgenza a rinnovare le disposizioni del decaduto decreto-legge n. 900...». A 60 giorni di distanza si ripresentano esattamente le stesse situazioni.

A quanto ci è dato di capire, dunque, nessuna delle regioni inadempienti aveva provveduto, alla data di presentazione del decreto-legge n. 37 e cioè al 2 marzo 1981, ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 61 della legge di riforma sanitaria.

Qual è la situazione in questo momento, quando altri due mesi sono trascorsi? Vi sono variazioni in senso positivo alla situazione? Perchè è evidente che, nel caso in cui non vi fossero variazioni, questo già di per sé costituirebbe un dato di segno negativo. Il Governo non lo dice; non lo ha detto neppure il relatore.

Noi vogliamo però porre una domanda al Governo: se la sente di tranquillizzare il Senato e di garantire che il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge che stiamo discutendo sarà onorato e che quindi alla data del 30 giugno prossimo cesserà ovunque, su tutto il territorio nazionale, la gestione commissariale? Non è una domanda retorica, signor Sottosegretario, e voglio sperare che a questo proposito non ci si risponda che ciò riguarda le regioni. Infatti, se così fosse, saremmo costretti ancora una volta a richiamare il Governo al suo compito di stimolo e di vigilanza da esercitare, ovviamente, at-

traverso un responsabile intervento di natura politica.

Ma è proprio quanto il Governo non può fare perchè ciò presuppone autorevolezza, credibilità, coerenza di comportamento che invece mancano al Governo, a questo Governo. E, affinchè non ci si ripeta che le nostre critiche sono infondate e animate da posizioni preconcepite, voglio richiamare ancora una volta i ritardi sempre più pesanti e sempre più colpevoli politicamente che l'Esecutivo nel suo complesso, e il Ministero della sanità in particolare, accumulano di giorno in giorno nell'attuazione della riforma. Mi limito a ricordare a puro titolo di esempio il mancato riordino del Ministero della sanità e la mancata emanazione delle norme sui concorsi e di quelle sui profili professionali per il personale non medico. Sono solamente due momenti che ho voluto spulciare tra le inadempienze governative, ma che sono di non poco conto ai fini dell'attuazione piena del disegno di riforma e ai fini di porre le stesse unità sanitarie locali e le regioni nelle condizioni di poter operare con serenità e con coerenza. Ma purtroppo non solo di ritardi, siano essi regionali o centrali, si tratta, ma anche di preoccupanti, crescenti manifestazioni di segno antiriformatore, presenti non solo nel paese, tra coloro che temono di perdere privilegi e profitti con l'attuazione piena della riforma, ma anche tra le file della maggioranza e del Governo.

Ho parlato di preoccupanti e crescenti manifestazioni di segno antiriformatore; giudichiamo tali infatti le frequenti sortite a favore della privatizzazione dell'intervento sanitario (fermo restando ovviamente il peso economico a carico della collettività). Giudichiamo tali la progressiva vanificazione dell'impegno programmatico, la incongruente e per noi incomprensibile ballata delle cifre per quanto attiene l'entità del fondo sanitario nazionale, l'assurda e irresponsabile rinuncia a governare la spesa sanitaria al fine di contenerla e di renderla più produttiva, rinuncia che è accompagnata dall'opzione di maggiori entrate dovute all'introduzione di ulteriori o maggiori *tickets* o compartecipazioni, anzichè da misure tese al contenimento della spesa. Consideriamo inoltre manife-

stazioni di segno antiriformatore la colpevole accondiscendenza verso le spinte corporative, la rinuncia a una visione globale dei problemi del personale, i preoccupanti ripensamenti in materia di prevenzione. E non mi si dica che siamo dei fissati. Abbiamo sotto occhio — ne abbiamo discusso questa mattina in Commissione — una incredibile lettera inviata dal Ministro del lavoro ai componenti la 14ª Commissione della Camera dei deputati (igiene e sanità) al fine dichiarato — bisogna darne atto — di evitare che la stessa Commissione accogliesse alcuni emendamenti di parte comunista definiti « pregiudizievoli dei superiori interessi della collettività », mentre lo scopo non dichiarato ma reale era quello di contestare il diritto del Ministero della sanità di occuparsi di prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchè di impedire il passaggio di personale qualificato dalle sezioni provinciali e regionali degli ispettorati del lavoro alle unità sanitarie locali per l'assolvimento di funzioni delle quali sono divenute titolari. Il Ministero del lavoro rivendica il mantenimento di queste funzioni. Ma è proprio così attendibile, così attrezzato, così tempestivo questo Ministero nel campo della prevenzione?

Ho avuto occasione di vedere in questi giorni un saggio uscito di recente (nel mese di febbraio di quest'anno) intitolato: « Viaggio nel sottosuolo della pubblica amministrazione e del sistema di potere democristiano ». Voglio citarne alcuni passi che si riferiscono alla situazione del Ministero del lavoro. « Tipica » — afferma l'autore, e non pretendo che lo affermino anche i colleghi di maggioranza — « è la condizione nella quale si trova l'ispettorato del lavoro con compiti di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro. Questioni che, secondo la legge di riforma sanitaria, dovrebbero passare al servizio sanitario nazionale assieme allo ancora lontanissimo statuto per la prevenzione, contro il quale la Confindustria non cessa di tuonare... ». E non si dica che non è vero perchè ieri abbiamo mostrato una lettera della Confindustria ai parlamentari nella quale si avanzano non troppo velate minacce di gravi conseguenze produttive se si dovesse scegliere di marciare speditamente per l'attuazione

di quanto previsto dalla riforma in materia di prevenzione. E l'autore continua: « ... anche per questo l'Italia detiene il primato degli infortuni sul lavoro tra tutti i paesi dell'OCSE (l'organizzazione dei paesi industrializzati) ... ».

Ma vorrei continuare ancora brevemente nella citazione. « Bisogna dire subito che è difficile trovare un tecnico del Ministero del lavoro perchè soltanto il 20 per cento dei posti in organico è coperto in tutta Italia. I medici dell'ispettorato del lavoro sono 18, con intere regioni completamente scoperte. I chimici non sono molti di più, sono 26 in tutto e se fossero stati di più e più attrezzati forse il disastro di Seveso si sarebbe potuto evitare.

Esistono sei laboratori chimici del Ministero: quello di Bologna è dotato anche di costosi strumenti, ma è chiuso perchè tutti i dirigenti sono riusciti a farsi trasferire a Roma, loro città natale e residenza abituale delle loro famiglie. Quello di Milano non ha mai funzionato perchè mancano i periti chimici, tutto è smantellato. Ciò che è stato possibile salvare è stato portato nel laboratorio di Roma. Il laboratorio di Napoli è esistito solo sulla carta perchè non è mai stata risolta la questione del canone d'affitto da parte dell'ente proprietario dei locali dove avrebbe dovuto essere installato. Quello di Palermo conta soltanto per la targhetta affissa alla porta di ingresso ... ».

Perchè, colleghi, vi ho tediato con queste citazioni che per la verità riteniamo tali da essere profondamente meditate? Non pretendiamo che il Governo confermi i giudizi esposti dall'autore, ma chiedo solo che vengano confutate, se possibile, le cifre, i giudizi quantitativi riportati sia per quanto riguarda la consistenza del personale tecnico che per quanto riguarda la frequenza degli infortuni. Credo proprio che il quadro non potrà risultare molto diverso da quello richiamato. In queste condizioni si vuole fare il braccio di ferro per mantenere funzioni e competenze che la riforma assegna ad altri?

Sappiamo che di ben altro avviso sono il Ministro della sanità e gli assessori regionali alla sanità. Abbiamo anche recentemente letto sull'organo del Partito socialista ita-

liano le valutazioni che il vice presidente del Gruppo socialista alla Camera dei deputati dà sul conflitto interno al Governo a proposito del mancato trasferimento a chi di dovere di funzioni in materia di prevenzione. Chiediamo che tutta la materia venga apertamente affrontata in sede parlamentare e che in ogni caso non si compiano con questo decreto-legge passi indietro rispetto alla legge n. 833, come invece apertamente chiede con insistenza la Confindustria.

L'occasione per verificare la volontà dei vari Gruppi e del Governo ci è data dall'esame degli articoli 5 e 5-bis del presente decreto. Per parte nostra, pur riconoscendo che alcuni apporti positivi (ed in questo concordiamo con il relatore) sono presenti nel testo approvato dalla Camera dei deputati, riteniamo necessario perfezionare la norma di legge ed a tal fine abbiamo presentato alcuni emendamenti. Anche altri emendamenti sono stati presentati dal nostro Gruppo in Commissione, ma ci siamo trovati di fronte ad una barriera di caucciù. Sono stati respinti tutti con argomentazioni varie, e perciò ci siamo trovati nella necessità di ripresentarli in Aula.

Alcuni di questi emendamenti si riferiscono a norma che giudicammo negative già al momento della discussione del decreto-legge n. 900.

In quella occasione la maggioranza si era assunta la responsabilità di respingerli. Ripresentandoli abbiamo inteso non solo dimostrare la nostra coerenza, ma offrire ai colleghi degli altri Gruppi la possibilità di un ripensamento. Non è certo compito mio illustrarli puntualmente, in quanto ciò sarà fatto da altri colleghi del mio Gruppo quando passeremo all'esame dell'articolato.

Voglio solo ricordare che la ragione per la quale abbiamo presentato numerosi emendamenti soppressivi di interi articoli o di parti cospicue di altri articoli è ancora e sempre quella di « epurare » il decreto-legge di materie estranee e comunque tali da non essere assolutamente riconducibili alla logica, allo spirito, alla lettera dell'articolo 77 della Costituzione, che regola la decretazione d'urgenza.

In questo senso ha ragione il relatore: il decreto-legge n. 37 ben poco si discosta dal n. 900. Sono stati soppressi solamente gli ex articoli 10 e 11, relativi a modifiche di tabelle e quadri speciali, anche in relazione alla legge 285 sulla occupazione giovanile, ma in compenso sono state introdotte norme che nel decreto-legge 900 non figuravano. Mi riferisco, a titolo di esempio, all'articolo 10-ter e all'articolo 11.

Sono queste le osservazioni che abbiamo il dovere di ribadire, confortati anche dal parere espresso dalla 1ª Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, parere ampiamente disatteso dal Governo e dalla maggioranza.

Come i colleghi noteranno, abbiamo presentato anche emendamenti agli articoli del disegno di legge di conversione, articoli che si sono moltiplicati durante il viaggio dal Senato alla Camera e da due sono diventati quattro. Ma non è il loro numero, ovviamente, che ci interessa e ci preoccupa, bensì il loro contenuto. Alcune norme erano per la verità già presenti nella legge di conversione del decreto-legge 900 o nel decreto stesso e sono state qui riproposte senza variazioni, se non quelle relative alla loro collocazione. E' chiaro che, così come abbiamo fatto in precedenza, ci opporremo all'approvazione, ad esempio, del secondo comma dell'articolo 2 della legge di conversione, quel comma che il relatore ha citato (non gliene voglio fare un torto, non voglio certo attribuirgli intenzioni tutt'altro che limpide) in modo riduttivo. Non si tratta di prorogare semplicemente di altri sei mesi la facoltà di convenzionamento per i medici dipendenti dalle ex mutue. Il discorso è molto più ampio: si tratta di consentire una proroga, oltre i termini già più volte procrastinati, di una facoltà di convenzionamento a tutti i medici dipendenti. Si tratta sì di quelli degli enti mutualistici, ma anche di quelli degli enti locali, di quelli dell'ENPI e dell'ANCC, di quelli degli enti previdenziali, tra cui l'INAIL. Quindi è un qualcosa che, almeno per l'ampiezza e la corposità, è molto più significativo di quanto il relatore ci ha voluto ricordare. Quando illustreremo l'emendamento soppressivo di questa norma saremo molto

più puntuali, ma riteniamo che una norma del genere sia come minimo anacronistica, in un momento nel quale da più parti e con giusta coerenza ci viene chiesto di porre finalmente una parola chiara in materia di incompatibilità.

Siamo contrari all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, e in via subordinata alla proposta di soppressione dell'articolo stesso abbiamo chiesto la soppressione dei punti 2 e 4. Siamo contrari anche, per ragioni che poi spiegheremo nel dettaglio, al mantenimento dell'articolo 4.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Ho già ricordato che tutti gli emendamenti sono stati respinti in Commissione. Per la verità devo dire che sia l'onorevole Orsini, che rappresentava in Commissione il Governo, sia il relatore collega Forni, sia i senatori della maggioranza presenti in Commissione hanno apertamente manifestato il loro disagio di fronte al non facile compito di dover difendere ad oltranza il testo al nostro esame. Anzi, verità vuole che si dia atto che in più di una occasione si è apertamente ammesso (vero onorevole Orsini, vero senatore Forni, vero colleghi Costa e Del Nero?) che l'emendamento da noi proposto avrebbe migliorato il provvedimento. Lo si è onestamente ed esplicitamente ammesso. A questo punto però scattava il ritornello: i tempi stringono, i termini per la conversione scadono domani; accettiamo il male minore; chiudiamo gli occhi, tappiamoci la bocca, turiamoci le orecchie e approviamo il testo senza modifiche. Eh no, colleghi della maggioranza, noi non possiamo accettare questa logica aberrante; in primo luogo perchè non si tratta di sviste, di infortuni di lavoro o di questioni di poco conto. Le stesse osservazioni che sono oggetto dei nostri emendamenti sono state da noi avanzate già nel corso della discussione del decreto-legge 900 e per larga parte sono state e sono tutt'ora condivise dalle regioni, dall'ANCI, dalle organizzazioni sindacali. E queste cose le sapevate voi del Governo e voi della maggioranza. La stessa 1ª Commissione della Camera ha redatto un parere nel quale ci riconosciamo largamente. La maggioranza ha però volutamente ignorato le nostre osservazioni e

i suggerimenti di quegli organismi che ho voluto qui ricordare ed ha imposto con protervia la sua ragione, che è poi quella del numero, e l'ha fatto in alcuni casi anche in dissenso con il Ministero della sanità. Come potete dunque chiederci di stare al gioco, di accettare il ricatto dei tempi stretti e sperare in un nostro consenso? Noi siamo profondamente convinti che l'approvazione del provvedimento nel testo al nostro esame costituirebbe di per sé un fatto negativo, un incoraggiamento alle tendenze, che in modo palese ed occulto mirano a ritardare, se non a snaturare, lo stesso processo di riforma, a stimolare le richieste categoriali e corporative più irrazionali che mal si dovrebbero conciliare con le prediche quaresimali dei Ministri finanziari. È superfluo aggiungere che eventuali modifiche non possono automaticamente comportare la decadenza del decreto-legge.

Esperienze anche recenti, cari colleghi, dimostrano che in presenza di un'adeguata volontà politica in 24 ore si può rivedere e completare l'iter legislativo di un provvedimento. Riteniamo pertanto di avere sufficientemente motivato le ragioni del nostro atteggiamento di critica costruttiva ed auspichiamo che nell'interesse della collettività la maggioranza non si trinceri dietro ad argomenti pretestuosi e dimostri il necessario senso di responsabilità. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Onorevole Presidente, la 1ª Commissione, cui era stato rimesso stamattina dal sottocomitato pareri l'esame in sede consultiva del disegno di legge che ci occupa, avanza, a mio tramite, la richiesta di sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge con l'intesa che la discussione riprenderà domani mattina. Ciò, per consentire una valutazione nei termini costituzionali di questo provvedimento la cui complessità e il cui interesse sono a tutti evidenti. Questo rinvio a domani mattina sarebbe in sintonia, del resto, anche con i tempi tec-

nici determinati in sede di calendario dalla Conferenza dei capigruppo. Sulla base di queste motivazioni io avanzo questa richiesta a lei, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Rilevo che l'articolo 93, primo comma, del Regolamento non consente di sollevare la questione pregiudiziale o quella sospensiva dopo che sia iniziata la discussione. Anche la facoltà concessa al Presidente di poter ammettere nel corso della discussione questioni pregiudiziali o sospensive è limitata dalla seconda parte dello stesso primo comma dell'articolo 93 soltanto al caso di nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Invece la motivazione stessa della richiesta presentata dal presidente Murmura si riferisce ad un fatto estrinseco allo svolgimento del dibattito. Quindi, ai sensi dell'articolo 93, devo dichiarare inammissibile la questione sospensiva proposta dal senatore Murmura.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Su che cosa chiede di parlare?

M A F F I O L E T T I . Sulla richiesta del Presidente della 1ª Commissione.

P R E S I D E N T E . La Presidenza si è già pronunciata. Non mi pare che su questo ci sia possibilità di discussione, dopo che la Presidenza si è pronunciata ai sensi dell'articolo 93. A meno che lei non voglia formalizzare un richiamo al Regolamento.

M A F F I O L E T T I . Sono costretto, allora, signor Presidente, a fare un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare.

M A F F I O L E T T I . Sono costretto, come dicevo, a fare un richiamo al Regolamento, anche se rispetto la sua decisione. Tuttavia, nella sostanza ritengo che un'atten-

zione maggiore dal punto di vista interpretativo della norma regolamentare sarebbe opportuna perchè in questo caso non si potrebbe ritenere estrinseca allo svolgimento del dibattito la notizia, il fatto, per così dire, della mancata formulazione del parere della 1ª Commissione all'Aula per quanto riguarda questioni di costituzionalità così rilevanti trattandosi di una conversione di decreto-legge; e dovendosi la 1ª Commissione pronunciare sia sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sia sui contenuti del decreto-legge stesso in ordine alle materie che regola, si tratta di un parere non formalmente da acquisire, ma di un contributo essenziale per lo svolgimento dell'esame della legge di conversione. È un fatto che l'Assemblea acquisisce in questo momento, signor Presidente, in quanto la 1ª Commissione fino a poco fa era riunita e si è trovata nell'impossibilità temporale, ai fini dei termini per la propria convocazione, di fornire un parere in sede plenaria. Questo fatto l'Assemblea lo apprende adesso. È un fatto cioè che accade in pieno svolgimento del lavoro dell'Assemblea, cioè nel corso del dibattito. E la norma regolamentare prevede, infatti, che, certo, le questioni di sospensiva siano proposte all'inizio della discussione, prima che inizi la discussione, ma conferisce non a caso al Presidente la facoltà di concedere la sospensiva anche nel corso della discussione ove sopravvengano fatti che giustifichino tale richiesta. Il fatto sopravvenuto c'è perchè poco fa la Commissione affari costituzionali si è trovata nell'impossibilità di fornire il parere e il suo Presidente ce ne ha dato testè comunicazione qui nell'Assemblea. Il fatto nuovo è sorto qui dunque, e l'Assemblea ora apprende questo fatto. Ed ora quindi mi permetto di rivolgere a lei questa sottolineatura perchè in questo caso a me sembra che, essendo funzionale la richiesta del Presidente della 1ª Commissione per un parere che concerne la conversione di un decreto-legge, sia un fatto non formale ma sostanziale riflettere su questa necessità di sospendere, sia pure nei termini necessari, i lavori dell'Assemblea per riprenderli quando avremo il parere della 1ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Vorrei preliminarmente chiarire al senatore Maffioletti, che con tanto garbo ha svolto le sue argomentazioni, che a questa determinazione la Presidenza è pervenuta tenendo conto, anche se la parola « estrinseco » può non essere apparsa chiara, che indubbiamente le questioni per le quali poteva essere opportuno che la 1ª Commissione si pronunciasse preesistevano allo svolgimento di questa discussione, erano già presenti nel testo del provvedimento; nè sono emersi dal dibattito elementi nuovi, condizione questa alla quale è rigorosamente subordinata la facoltà del Presidente di ammettere una questione sospensiva o pregiudiziale nel corso della discussione. In tal senso è stato usato il termine « estrinseco » che non è forse il più proprio rispetto alla definizione strutturale della fattispecie, ma ne esprime certo sotto il profilo funzionale (aggettivo gradito al senatore Maffioletti) il carattere, che è appunto di estrinsecità, rispetto allo svolgimento del dibattito.

Del resto, le preoccupazioni di ordine sostanziale circa l'opportunità che in questa materia la 1ª Commissione fosse posta in condizione di pronunciarsi sono assorbite dalla valutazione che la discussione di questo disegno di legge era prevista nel calendario dei lavori dell'Assemblea comunicato fin dal giorno 7 aprile. In data 15 aprile, questo provvedimento veniva trasmesso, nello stesso momento in cui era pervenuto dalla Camera, alla Commissione di merito. La 1ª Commissione aveva a disposizione, per la espressione del parere, se non proprio i 15 giorni di cui all'articolo 39, primo comma, del Regolamento, il tempo sufficiente fissato dall'articolo 78, secondo comma, il quale per la discussione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge prevede che tutti i termini sono ridotti alla metà. La 1ª Commissione aveva quindi la possibilità di discutere e infatti l'ha utilizzata; sia nella seduta di ieri, sia in quella di oggi essa poteva benissimo essere in condizione di esprimere il suo parere sulla materia per le ore 16 di oggi, ora per la quale era previsto l'inizio della discussione.

D'altro canto, esiste un dettato del Regolamento, molto importante, il quale prevede

che, qualora le Commissioni che sono chiamate ad esprimere parere non lo facciano conoscere nel termine prescritto, s'intende che non reputano di doverne esprimere alcuno. Questo è un principio molto importante che non possiamo non riaffermare perchè è uno dei più significativi, come rilevato anche dalla dottrina, ai fini della celerità dei nostri lavori. Quindi, qualora venissimo meno sul piano sostanziale a questa impostazione, forzando le facoltà che al Presidente sono concesse in questa materia dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 93, verremmo a creare un precedente molto grave per l'attività di espressione di pareri da parte delle Commissioni in ordine a provvedimenti legislativi non afferenti alla loro competenza specifica.

Ad ogni modo ritengo che la lettura dell'articolo 93 conforti in questa direzione, che la condizione prevista dalla seconda parte del primo comma dell'articolo stesso non ricorra in questa fattispecie e che pertanto non vi sia facoltà di ammettere la questione sospensiva sollevata.

E iscritto a parlare il senatore Pittella. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Restano ancora da svolgere due ordini del giorno. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Il Senato,

in occasione dell'approvazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, impegna il Governo a predisporre, nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento, uno schema nazionale tipo di convenzione per regolare i rapporti fra unità sanitarie locali e INPS in materia di controllo sulla salute dei lavoratori che hanno diritto a percepire le indennità economiche e prestazioni accessorie.

9. 1403. 2

DEL NERO, FORNI, CODAZZI, DI
LEMBO, FALLUCCHI, ORIANA,
GIUST

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, nel quale si prevede il parere della Commissione di cui all'articolo 79 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul decreto delegato relativo alla disciplina della erogazione da parte delle regioni dell'assistenza sanitaria straordinaria, in forma indiretta, fuori del territorio nazionale;

atteso che, sia per la materia trattata che per prassi ormai costante, con l'espressione « Commissione ex articolo 79 » deve intendersi la Commissione bicamerale costituita da 10 senatori e 10 deputati nominata per esprimere parere sui decreti delegati della legge n. 833, prevista dall'ultima parte dell'articolo 79 della predetta legge n. 833;

dichiara che in tal senso deve essere interpretato il primo comma del predetto articolo 3 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37.

9. 1403. 3 DEL NERO, FORNI, CODAZZI, DI
 LEMBO, FALLUCCHI, ORIANA,
 GIUST

DEL NERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL NERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustro tutti e due gli ordini del giorno, che vogliono venire incontro a una esigenza sottolineata anche durante la discussione in Commissione. Riteniamo che la questione non meriti una modifica del testo della legge ma possa invece richiedere un ordine del giorno che resti agli atti parlamentari e che serva a impegnare il Governo nel senso indicato.

Il primo ordine del giorno riguarda l'articolo 10-ter; con esso possiamo fare riferimento anche all'articolo 1-bis, anche se l'ordine del giorno si richiama alle convenzioni che la legge prevede debbano essere fatte tra unità sanitaria locale e INPS per i controlli medici da eseguire sugli assistiti, per la concessione delle indennità economiche e delle prestazioni accessorie.

Con l'ordine del giorno chiediamo, come del resto si precisa anche nel piano sanitario, che il Governo emani delle direttive di carattere generale in modo che queste convenzioni seguano uno schema tipo e siano uguali in tutto il paese, affinché non avvenga che in una unità sanitaria si faccia una convenzione in un modo e in un'altra in modo assai diverso.

È lo stesso principio, ripeto, che affermiamo anche per l'articolo 1-bis, dove si parla di convenzioni: ed è chiaro che anche in quel caso va rivolto l'invito al Governo perchè dia una indicazione circa i rapporti che devono instaurarsi tra gli istituti mutualistici e le USL per ciò che riguarda le cure idrotermali; nel caso dell'articolo 10-ter invece si tratta dei controlli di malattia. Ebbene, in tutti questi casi vi è la esigenza di avere una base di carattere unitario in tutto il paese.

L'altro ordine del giorno è puramente di chiarimento. L'articolo 3 della legge di conversione afferma che è demandato al Governo il compito di emanare un decreto delegato in materia di disciplina della erogazione, da parte delle regioni, dell'assistenza sanitaria che dovrà essere prestata all'estero. Poichè l'articolo 79 della legge n. 833 prevede che il parere sui decreti delegati viene dato da un'apposita Commissione formata da dieci deputati e dieci senatori in deroga alle normative che affidano invece alla Commissione per gli affari regionali il compito di dare pareri di questo genere, riteniamo che, quando in questo decreto si fa riferimento alla Commissione ex articolo 79, che deve esprimere il parere, questa Commissione non possa essere altro che quella bicamerale, sia per la materia che interessa l'articolo in esame, sia anche perchè per prassi costante si è ormai usato chiamare come Commissione ex articolo 79 della legge 23 dicembre 1978 la Commissione bicamerale formata da dieci deputati e da dieci senatori e non quella per gli affari regionali, che è sempre stata chiamata espressamente come Commissione bicamerale per gli affari regionali. È quindi un ordine del giorno di chiarimento da mettere agli atti parlamentari e di precisazione per l'azione futura.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Modica e di altri senatori è stata avanzata una proposta di non passare all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Il Senato,

considerando che le norme contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 37 del 28 febbraio 1981 non rivestono il carattere di straordinarietà e di urgenza richiesta dalla Costituzione;

che tali norme derivano in gran parte da sistematiche inadempienze da parte del Governo e dall'inosservanza di termini già previsti dalla legislazione vigente in materia;

che talune di tali norme peraltro non appaiono pertinenti alla materia che originariamente aveva motivato il ricorso alla decretazione d'urgenza;

che inoltre le stesse situazioni di carenza in ordine all'attuazione del servizio sanitario nazionale sono state nel frattempo rimosse dalla legislazione regionale;

decide di non passare all'esame degli articoli.

MERZARIO, ROSSANDA, MODICA, TESCO, TATÒ, CIACCI, BELLINZONA, CARLASSARA, GROSSI, ARGIROFFI, MAFFIOLETTI

M O D I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta è di quelle che si illustrano da sè, ma ciò non vuol dire che non sia necessario dedicare in quest'Aula qualche considerazione al suo significato. Prima ancora di entrare nel merito delle osservazioni specifiche che ci inducono a presentare questa richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, dell'Assemblea, del Presidente sulla gravità politica e istituzionale di ciò che andiamo decidendo in questo momento. Mi richiamo alle discussioni fatte più

volte anche in quest'Aula, alle autorevoli dichiarazioni del Presidente di questa Assemblea, a dibattiti svoltisi alla Camera dei deputati, in convegni di specialisti nella dottrina giuridica e costituzionale, tra le forze politiche, a proposito del funzionamento corretto delle istituzioni, del corretto rapporto tra di esse e soprattutto del corretto rapporto tra Governo e Parlamento.

Non crediate, onorevoli colleghi, che qui stiamo discutendo esclusivamente di alcune norme più o meno importanti relative al servizio sanitario: noi qui stiamo discutendo di politica, stiamo discutendo di come funziona la nostra Repubblica, di come si governa l'Italia. E se quello che voi fate con questo decreto-legge, se quello che il Governo ha proposto di fare con questo decreto-legge è « governabilità », allora non soltanto noi dell'opposizione ma tutta questa Assemblea abbiamo il dovere di sollevare le più vive preoccupazioni per quanto sta accadendo. Infatti con questo modo di legiferare ci stiamo avviando in modo sempre più marcato e impressionante verso un'esautorazione del Parlamento, verso uno scorretto rapporto tra Governo e Parlamento che fa assomigliare sempre più questi decreti-legge (nonostante la ratifica che voi darete se non deciderete, come noi vi chiediamo, di non passare all'esame degli articoli e di evitare di compiere questo gravissimo errore) ai regi decreti con cui in altri tempi si regolavano le questioni della nostra vita nazionale. Infatti, chiunque abbia letto il testo di cui ci stiamo occupando, chiunque abbia scorso il contenuto di quegli articoli si deve essere reso conto che i presupposti costituzionali del ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza non esistono: ed è questa la questione principale che vogliamo sollevare quando chiediamo il non passaggio agli articoli.

Il Senato, con l'autorevole intervento del senatore Bonifacio nella 1ª Commissione, si è occupato di valutare questo grave problema e in quella sede si è dato luogo alla elaborazione di una proposta che tenderebbe a rimediare a quella che il senatore Bonifacio ha definito la patologia del ricorso al decreto-legge. Purtroppo l'Assemblea del Senato non ha potuto ancora prendere cono-

scenza di quelle discussioni; la stessa 1ª Commissione non ha ancora completato l'esame di quelle proposte. Ma sarebbe stato molto opportuno che, prima di venire all'argomento di cui ci occupiamo oggi, ciò fosse stato fatto.

Il senatore Bonifacio parla di una patologia del ricorso al decreto-legge. Ebbene, di fronte a questo testo, dobbiamo dire che quello di « patologia » è il termine più appropriato, non soltanto perchè si tratta di materia sanitaria, ma perchè si tratta di un corpo di norme in cui le conseguenze dell'uso e dell'abuso di questi sistemi di legislazione hanno già operato tali guasti da far intravedere, se questa tendenza non viene interrotta, pericoli di ulteriore degenerazione, pericoli di decadimento estremamente gravi per la nostra democrazia repubblicana. Su questo vogliamo invitarvi a riflettere perchè deve pur venire il momento in cui si smetta di legiferare in questa maniera. Quando ne parliamo nei corridoi e nelle Aule delle Commissioni, siamo tutti d'accordo che non è ammissibile che si facciano dei decreti di questo genere, che non è ammissibile continuare su questa strada. Eppure non abbiamo mai avuto la possibilità di compiere un atto responsabile, superando distinzioni di parte nella valutazione del comportamento complessivo del Governo. Ma se poniamo una questione che travalica i limiti delle collocazioni parlamentari nei confronti del Governo, la questione cioè della correttezza di questo rapporto e se cerchiamo finalmente dei rimedi, la soluzione non può che essere quella di dire basta a un certo modo di legiferare.

Ciò premesso, cari colleghi e illustre Presidente, voglio brevemente indicare nel merito le ragioni del rilievo che muoviamo. Debbo innanzitutto ricordare che nel testo del decreto-legge del Governo, oltre alle cose di cui mi occuperò io, ve ne sono alcune che, dal punto di vista istituzionale, costituiscono delle perle di prima grandezza come manifestazioni di questa patologia dell'uso del decreto-legge, relativamente ad aspetti che sono stati unanimemente rilevati da tutte le parti politiche tra i più gravi.

Infatti il testo del decreto-legge conteneva due disposizioni che fortunatamente la Camera dei deputati ha rilevato nella loro gravità e ha corretto e che rappresentano due aspetti patologici tra i più evidenti sui quali vi è unanimità di critica da parte di tutti coloro che si occupano di questi problemi.

L'articolo 8 del decreto conteneva una delega legislativa al Governo, fatta per decreto-legge: il Governo cioè che delega se stesso. L'articolo 11 conteneva la regolamentazione dei rapporti giuridici derivanti dalla mancata conversione di un precedente decreto. Ma la dottrina è unanime nel ritenere che tale questione debba essere risolta attraverso lo strumento della legge e non con il decreto. Ma ora possiamo dire che, aboliti questi due errori di grammatica contenuti nel testo, il problema sia risolto? No di certo, perchè tutti gli altri aspetti della patologia dei decreti-legge sono presenti in questo decreto.

Comprendo che ai colleghi, frettolosi di giungere, come al solito, a schiacciare con il voto le ragioni di chi cerca di sottoporre alla loro attenzione problemi di indubbia gravità, queste considerazioni possano arrecare qualche disturbo; forse gradirebbero che anche da parte dell'opposizione si accettasse l'incredibile logica per la quale bisogna approvare a scatola chiusa tutti i decreti-legge che il Governo continua a sfornare, nonostante i molteplici impegni, presi in tante sedi, a smettere l'abuso di questo strumento legislativo. Ora mi fermo in attesa che vi sia la possibilità di parlare in quest'Aula. (*Applausi dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Non ho finito, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Volevo solo provocare un po' di silenzio.

M O D I C A . Ed io volevo contribuire alla ricerca del silenzio.

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare i colleghi di non anticipare i dibattiti del congresso repubblicano al senatore Formica. Prego, senatore Modica.

M O D I C A. Prima di passare all'esame di questi aspetti — non sarò breve, onorevoli colleghi, quindi, se proprio non volete sentirmi, avete dei rimedi — vorrei manifestare il nostro dissenso sul modo in cui il Governo sta seguendo questa discussione.

Mi sembra di ricordare che ci siano stati precedenti in quest'Aula in cui, se non vado errato (se sbaglio chiedo scusa subito), il Presidente di quest'Assemblea ha fatto osservare al Governo che nella trattazione degli argomenti di tale delicatezza e particolarmente nel caso di decreti-legge, cioè di atti legislativi compiuti dal Governo usando del potere legislativo in attesa della ratifica del Parlamento, è necessario non dico per Regolamento ma per un corretto rapporto tra Governo ed Assemblea che i ministri e particolarmente il Ministro del ramo siano presenti alla discussione. Ebbene, senza niente togliere al valore da tutti riconosciuto del collega Orsini, debbo in questa sede deplorare un fatto negativo, ovvero che il Governo non sia rappresentato in questa discussione da nessun ministro, nemmeno dal Ministro della sanità.

Ora c'è il Ministro dei trasporti, ma sta parlando di altre cose e non posso quindi considerarlo in questo momento come rappresentante del Governo; egli non soddisfa perciò le nostre attese.

Gli aspetti patologici della decretazione d'urgenza, dunque, sono tutti presenti in questo decreto di cui ci stiamo occupando. La proliferazione delle norme: il collega relatore ha voluto ricordare che la Camera dei deputati, quando è decaduto un precedente decreto, aveva raccomandato al Governo, nel caso in cui avesse intenzione di riprodurlo, di sfoltirlo, di ridurlo alle norme essenziali; e se le norme essenziali potevano essere poche due mesi fa, a maggior ragione, essendosi avvicinato ulteriormente il termine del 30 giugno a cui si riferiscono molte di queste scadenze, la necessità di prolungare termini e di intervenire su materie in sospeso, dovrebbe essere certamente minore oggi di quanto non lo fosse due mesi fa quando la Camera formulò quella raccomandazione al Governo.

Il relatore ha detto che il Governo avrebbe tenuto conto di questa raccomandazione; ma tanto ne ha tenuto conto che è stato in grado di aggiungere al testo originario del decreto-legge molte altre norme, molti altri vagoncini che si sono attaccati alla locomotiva, anche nella legge di conversione del decreto, che dall'articolo unico iniziale si è dilatata fino a comprenderne alcuni altri tra i quali uno che merita una precisa censura di incostituzionalità.

Proliferazione delle norme e eterogeneità della materia: una delle critiche che si fanno all'abuso del decreto-legge riguarda il fatto che il Parlamento viene messo di fronte non a decisioni legislative semplici, chiare, nette, concernenti una materia ben identificata, ma a un complesso di questioni spesso molto complicate. È vero che in questo caso siamo sempre nel campo della sanità, ma è anche vero che le norme di cui è fatto questo decreto abbracciano tanti e tali aspetti di questo grandissimo campo che è il campo sanitario, entrano in tanti e tali dettagli, anche ricchi di tecnicità, della problematica del servizio sanitario, da configurare un'ampia eterogeneità della materia di cui ci stiamo occupando, che richiederebbe per l'Assemblea del Senato, per poter comprendere fino in fondo il significato di ogni parola, di ogni cifra e riferimento che c'è in questi articoli, un'immensa dottrina, la disponibilità di molti strumenti di approfondimento tecnico delle singole parti di questo decreto-legge.

Vi è ancora la utilizzazione scorretta, più volte deplorata nella dottrina e nel dibattito politico, della legge di conversione, perchè in essa è stato integrato un articolo, il 3, che ha introdotto nella disciplina del servizio sanitario un argomento ed una materia del tutto nuovi, che non hanno nessuna attinenza con la straordinarietà e l'urgenza del provvedimento che ha dato luogo a questo decreto-legge.

Parleremo dopo di questo articolo 3 che merita una particolare censura.

Un altro aspetto della patologia dell'abuso dei decreti che qui si trova esasperato è quello di utilizzare il decreto-legge per mettere riparo alle inadempienze del Governo o di

questo o quel ministero nell'eseguire obblighi, nel rispettare termini e scadenze fissati da leggi precedentemente approvate dal Parlamento. Infatti gran parte degli articoli di questo decreto riguardano l'intervento su materie per le quali vi è una responsabilità dell'amministrazione centrale dello Stato: vi erano delle scadenze, degli impegni, delle deleghe, degli incarichi che non sono stati assolti tempestivamente. Si ritiene allora di poter rimediare a questa incapacità di operare ricorrendo allo strumento del decreto, in questo modo riproducendo questa incapacità, portandola avanti nel tempo senza sanare le cause vere di queste inadempienze.

A questo proposito debbo ricordare uno degli aspetti più gravi di quel processo di attacco alla riforma sanitaria, questa sì, colleghi, veramente una grande riforma che varrebbe la pena di difendere in tutti i suoi contenuti invece di smantellarla pezzo a pezzo come si sta facendo. Vi era, tra gli adempimenti previsti dalla legge di riforma sanitaria, l'obbligo del Governo di presentare entro un termine, ormai largamente scaduto, una proposta di riforma del Ministero della sanità, che il Governo si è guardato bene dal presentare alle Camere, conservando il Ministero della sanità nel vecchio assetto organizzativo e amministrativo che non gli consente di essere all'altezza dei compiti creati dalla riforma sanitaria.

Ecco allora che questi problemi, che vanno molto al di là delle singole norme di questo decreto-legge, noi li vediamo rispecchiati in una crisi profonda che c'è nel paese e che oggi si manifesta sul terreno sanitario attraverso la grave situazione che si è creata con il rapporto con i medici, con la situazione di attacco in varie parti del paese a conquiste fondamentali della riforma sanitaria.

Di tutto questo vi è una responsabilità centrale; ma non è certo ricorrendo al decreto-legge che il Governo può nascondere le responsabilità ministeriali e può scaricare sul Parlamento la responsabilità di dare frettolosamente, in quattro e quatr'otto, la sua ratifica a provvedimenti che lasceranno intatte quelle stesse inadempienze, quelle stes-

se incapacità di provvedere e che quindi continueranno a generare quel disagio profondo che c'è nel paese per la condizione sanitaria, disagio di cui soffono tutti i cittadini.

Poi (e qui si configura una piena e palese incostituzionalità) in molte delle norme di questo decreto è impossibile, per quanta buona volontà ci si metta, ravvisare una qualsiasi natura di straordinaria necessità ed urgenza, come dice l'articolo 77 della Costituzione. Mi riferisco in particolare all'articolo 9-ter, all'articolo 10, all'articolo 10-ter e a molte altre norme assolutamente prive di qualsiasi significato di straordinarietà e di urgenza.

Ma si dice, per giustificare la necessità del ricorso al decreto, che oltre a queste inadempienze ministeriali ci sono le inadempienze delle regioni. Abbiamo già fatto presente nel testo del nostro ordine del giorno che la situazione ad oggi è, da questo punto di vista, modificata rispetto a quando fu emanato per la prima volta un decreto di proroga, perchè questo è il terzo decreto di proroga che viene sottoposto all'attenzione del Parlamento. Le urgenze che potevano esserci nella primavera del 1980 non possono essere le stesse che ci sono nella primavera del 1981, quando molte regioni che allora erano inadempienti hanno provveduto. È vero che vi possono essere dei casi in cui ancora non sia stato messo in funzione pienamente il sistema delle unità sanitarie locali — e sappiamo che purtroppo ve ne sono, di questi casi — e sarebbe bene che ognuno di noi si domandasse dove essi sono e quali sono le responsabilità politiche nelle diverse regioni ancora in ritardo nel compimento della riforma sanitaria; ma io debbo ricordare ai colleghi che noi operiamo... (*Brusio in Aula*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, un minuto di attenzione per lasciar concludere al senatore Modica il suo intervento.

M O D I C A . Molti minuti, signor Presidente; anzi posso dichiarare che i minuti aumenteranno quanto più mi sarà reso difficile pronunciare il mio intervento. Io l'ho cominciato, colleghi, cercando di chiarire

che quella che noi solleviamo non è una questione di ordine tecnico-giuridico o tanto meno una questione che specificamente riguardi questo o quell'emendamento al testo. Gli emendamenti al testo li abbiamo presentati e li illustreremo doverosamente e ampiamente al momento opportuno, ma non è questa la questione principale.

Abbiamo richiamato la vostra attenzione su una questione politica. Vi abbiamo chiesto se è ammissibile non dal punto di vista della opposizione soltanto, ma dal punto di vista del Parlamento nel suo insieme, ivi compresi voi, la maggioranza, che si possa andare avanti così nella produzione legislativa accettando a scatola chiusa in 24 ore, senza possibilità di discussione, di dare la ratifica a provvedimenti che presentano motivi palesi di incostituzionalità. Questa è la questione che vi stiamo ponendo. Se voi consentite che sia una questione importante, perlomeno abbiate la cortesia di permettere a chi sta parlando di continuare a svolgere il suo intervento.

Non vi sono dunque nel decreto sottoposto al nostro esame le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza di cui parla la Costituzione; e, per quanto riguarda l'inadempienza delle regioni, i colleghi devono osservare che noi siamo nel campo di applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel campo cioè dell'assistenza sanitaria che è pertinenza legislativa e amministrativa delle regioni e pertanto la potestà legislativa del Parlamento deve limitarsi a dettare le norme fondamentali. E non esiste nella nostra Costituzione la possibilità di sospendere la potestà legislativa regionale o di sostituirla con atti del Parlamento e tanto meno con atti del Governo o addirittura con decreto ministeriale come pure in qualche norma si propone con questo decreto-legge. Se vi è l'inadempienza della regione nell'esercizio della sua potestà legislativa, il rimedio costituzionale esiste, cari colleghi. Abbiate il coraggio di affrontare la questione per quello che essa veramente è. Se vi è qualche regione che per la sua inadempienza a obblighi precisi fissati dalla riforma sanitaria non realizza il servizio sanitario nazionale, avete il dovere prima di tutto di dire qual è que-

sta regione, di domandarvi il perchè e se volete rimediare non dovete farlo in questo modo che colpisce coloro che hanno onestamente operato per applicare la legge, coloro che con solerzia hanno attuato nelle regioni le disposizioni della riforma sanitaria e premia gli inadempienti, premia gli oziosi, premia coloro che per motivi più o meno palesi hanno fino adesso manifestato la incapacità di realizzare le previsioni della riforma sanitaria, perchè alla loro inadempienza sovviene la sostituzione del potere statale che fa al loro posto quello che essi non hanno fatto, in questo modo educando non una classe dirigente responsabile nelle regioni, ma dei pavidì burocrati sempre in attesa del soccorso dello Stato, del Ministero, sempre in attesa di qualcuno che cavi le castagne dal fuoco (*applausi dall'estrema sinistra*) e si assuma le responsabilità che loro non sanno esercitare. La Costituzione vi indica il rimedio di fronte a questi casi; la Costituzione non lascia disarmati il Governo e il Parlamento davanti all'inadempienza delle regioni perchè impone il procedimento di cui all'articolo 126 per cui, quando in una regione vi sono gravi omissioni nel rispetto di fondamentali leggi nazionali, si pone la questione al Parlamento, si decide lo scioglimento del consiglio regionale e si dà la parola agli elettori perchè cambino quei dirigenti incapaci che non sono in grado di attuare fondamentali prescrizioni della legge dello Stato. Questo è il procedimento costituzionale che si deve seguire. E badate che non vi sto dicendo niente che il Governo non sappia perchè nel primo dei tre decreti di cui ci stiamo occupando — e noi salutammo questo fatto e volemmo anche vedere in esso un segno particolare di rinnovamento di un certo modo di concepire i rapporti tra Governo e regioni — nel decreto dell'anno scorso molto opportunamente il Governo stesso aveva inserito proprio questa previsione: e cioè che qualora anche il termine del 31 dicembre 1980, a cui veniva prorogato il precedente termine del 30 giugno 1980, per la realizzazione delle unità sanitarie non fosse stato rispettato si sarebbe fatto ricorso all'applicazione dell'articolo 126 della Costituzione. Questo è il

procedimento corretto, ma di tutto questo non vi è più traccia.

Capisco che i costi politici di una simile operazione sono altissimi quando si tratta poi molto probabilmente di regioni nelle quali vi è una determinata composizione politica delle maggioranze. Ma bisogna saper correre questi rischi e pagarli, bisogna saper affrontare il problema per quello che esso è e ricorrere a rimedi che chiamino a pronunciarsi i veri protagonisti delle decisioni politiche e legislative che devono essere in definitiva i cittadini italiani; ad essi bisogna dire per quale motivo lo Stato non funziona, quali delle istituzioni non funzionano se si vuole evitare che tutte le istituzioni, tutte le forze politiche vengano coinvolte in una generale condanna. Così si assicura la stabilità delle istituzioni repubblicane, così si assicura la governabilità, con questo coraggio, con questa forza nell'affrontare i problemi e non ricorrendo agli strumenti dei decreti-legge che, invadendo le competenze regionali, sostituiscono le responsabilità delle regioni con confusi e farraginosi meccanismi autoritari centrali che prendono il posto delle potestà regionali e in questo modo assolvono gli amministratori locali inadempienti.

Ecco dunque il secondo aspetto di incostituzionalità di questo decreto. Il primo, lo ripeto, è il mancato ricorrere dei termini previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Il secondo aspetto è l'invasione delle competenze regionali. E qui voglio citare in particolare l'articolo 3 della legge di conversione che rappresenta una delle innovazioni proposte dal Governo rispetto ai precedenti schemi. Questo articolo 3 regola, come ho già detto, una materia nuova e la regola in un modo assai strano. Sembrerebbe che si trattasse di ciò che è stato già regolato nell'articolo 37 della riforma sanitaria; il quale articolo 37 si è preoccupato di sottrarre alla diretta responsabilità regionale e di mantenere come competenza statale, pur delegando i compiti esecutivi alle regioni, l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero. Quindi si è fatto valere in questo caso, nella riforma sanitaria, un principio da noi tutti

accettato secondo cui un intervento che si svolge sul territorio di altri paesi verso cittadini stabilmente collocati, per ragioni di lavoro, di ufficio o per ragioni di emigrazione in questi territori esteri, dovesse essere mantenuto sotto la responsabilità e la competenza dello Stato, non potendo la regione operare all'estero. Questo concetto è completamente diverso da quello che invece viene trattato nell'articolo 3 della legge di conversione il quale non si occupa dei cittadini italiani all'estero, come fa l'articolo 37 della riforma sanitaria che infatti parla di uffici consolari, di ambasciate e così via, ma si occupa di cittadini italiani residenti in Italia i quali si vanno a curare all'estero. Non è certamente la stessa cosa perchè il cittadino italiano residente in Italia dal punto di vista dell'autorità preposta a garantire l'assistenza sanitaria fa capo, come tutti gli altri cittadini, all'autorità sanitaria ordinaria che è quella delle unità sanitarie locali e delle regioni e la normativa riguardante le modalità del suo accesso a forme di assistenza anche indiretta all'estero è regolata dalle leggi regionali. Ebbene l'articolo 3 assimila, con una straordinaria operazione di artificio costituzionale, l'assistenza ai cittadini italiani residenti in Italia che vanno a curarsi all'estero a quella per i cittadini italiani residenti all'estero e in questo modo sottrae la competenza di questa assistenza alla legge regionale e la attribuisce alla legge dello Stato declassando l'intervento della regione, come rende estremamente chiaro l'ultima parte dell'articolo 3 che raccomando alla particolare attenzione di quel fine costituzionalista che è il Presidente di questa seduta della nostra Assemblea, senatore Morlino. Per chiarire che si intende certamente parlare di una competenza che non appartiene più alla regione ma allo Stato, si dice che la regione ha il potere di emanare norme di attuazione ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Dunque questa attività è considerata come un'attività propria dello Stato che la regione può svolgere soltanto per delega, sia pure delega di potere legislativo, in base al secondo comma dell'articolo 117, come se si trattasse di una materia estranea all'assistenza sanitaria attribuita in-

vece alla potestà legislativa diretta delle regioni dal primo comma dell'articolo 117. Ora è chiaro che qui c'è una sottrazione illecita di una competenza legislativa delle regioni. Inoltre, si procede su questa stessa strada col punto 2 dell'articolo 3 quando si invade addirittura la competenza regionale in termini di autorganizzazione degli uffici e delle attività regionali perchè si stabilisce che vi deve essere un'apposita commissione tecnica sanitaria costituita a livello regionale e si stabiliscono delle procedure per i ricorsi contro le decisioni prese dall'autorità sanitaria indicandole nel dettaglio. Ma questo è compito, naturalmente, solo della legge regionale. Quindi l'articolo 3 è in contrasto con la Costituzione perchè la legge dello Stato invade, trasformandola in competenza estranea al primo comma dell'articolo 117, una competenza nell'assistenza sanitaria che appartiene senza alcun dubbio alle regioni.

C'è poi — e questo è nel testo del decreto, all'articolo 9 — un'altra invasione della competenza regionale, questa ancor più clamorosa perchè, mentre l'articolo 3 della legge di conversione regola una materia nuova, l'articolo 9 del decreto regola una materia già disciplinata dalla riforma sanitaria che è quella del carattere scientifico da riconoscere a determinati enti ospedalieri. Ebbene, qui si interviene sulle procedure di questo riconoscimento, anche quando sia già operante la legge regionale, tant'è vero che il secondo comma dell'articolo del decreto dice: « Le gestioni degli enti ospedalieri indicati nel precedente comma, di cui la legge regionale prevede il trasferimento alle unità sanitarie locali dal 1° gennaio 1981, sono affidate a commissari straordinari... ». Ci si riferisce dunque alla legge regionale; e quindi, se c'è la legge regionale, vuol dire che questa è una competenza legislativa della regione. Come può allora con decreto-legge (ma non potrebbe neanche con legge ordinaria) lo Stato dire che bisogna affidare queste gestioni a commissari straordinari che sostituiscono gli organi di ordinaria amministrazione? C'è una invasione evidente della competenza legislativa delle regioni: e questa è la seconda condizione di palese urto con

i principi costituzionali in materia di autonomia regionale.

Vi è poi una serie di altre norme che invadono la competenza regionale: all'articolo 6 c'è un recupero di personale già trasferito alle unità sanitarie locali che viene riportato a compiti centrali con la previsione che in parte possa essere anche permanentemente mantenuto a tali compiti; vi è all'articolo 5 un recupero di competenze da parte del Ministero in campi di competenza regionale; vi è all'articolo 6 una norma, del tutto scorretta per quanto riguarda i rapporti tra Ministero e regioni, che prevede che il Ministero affidi alle regioni adempimenti di collaborazione amministrativa.

Che cos'è questo affidamento fatto dal Ministero alle regioni? La Costituzione non conosce questa formula: conosce l'attribuzione, il trasferimento della funzione, conosce la delega ai sensi dell'articolo 118. Questo se si vuole rispettare l'autonomia dell'amministrazione regionale. Ma questo affidamento è qualche cosa che non ha alcuna base costituzionale e quindi è assolutamente inammissibile.

Vi è poi nell'articolo 10-bis lo scaricamento sulle regioni degli oneri derivanti da una indebolita sanatoria compiuta nei confronti di certo personale che viene immesso nei ruoli, mantenendo condizioni di privilegio che, quando il personale sarà coordinato nei ruoli regionali, finirà con l'influire, con il creare delle difficoltà nel giusto ordinamento dei ruoli regionali.

Ecco dunque, cari colleghi, l'insieme delle considerazioni che hanno motivato la nostra decisione di chiedere questa volta (avremmo potuto farlo tante altre volte, dinanzi a decreti che presentano medesime condizioni di scorrettezza istituzionale) il non passaggio all'esame degli articoli. Certo, sarebbe stato molto meglio se questa nostra opinione si fosse potuta appoggiare anche sull'autorevolissima espressione di un parere da parte della 1ª Commissione permanente, che è quella autorizzata, competente per Regolamento a fornire giudizi di questo genere all'Aula. Ma avete tutti quanti sentito, se non quelli che non ascoltano me, ma almeno quelli che sono stati a sentire il collega Murmura, per

quale motivo e per quali strani procedimenti questa volta, di fronte a una questione come questa che solleva così delicati problemi di costituzionalità, proprio la 1ª Commissione non sia stata in grado di presentare un proprio parere.

Non voglio tornare sulla questione della sospensiva suggerita dal collega Murmura. Spero che nel corso del dibattito interverranno a far riflettere i colleghi sulla inopportunità di andare avanti su questo decreto-legge anche altri elementi, altri argomenti che li potranno indurre ad accettare più tardi quello che il Presidente ha ritenuto inaccettabile in questa fase. Ma badate che la questione del mancato parere della 1ª Commissione non è estranea al problema che stiamo dibattendo. Per quale motivo la 1ª Commissione non è stata in condizione di dare il suo parere? Dobbiamo forse fare una censura all'insufficiente solerzia del suo presidente? Ma francamente io, anche come membro della 1ª Commissione, non mi sentirei assolutamente di farlo; anzi ripetutamente, in diverse occasioni, abbiamo dato atto al collega Murmura della sua puntualità, della sua precisione, del suo scrupolo nel dirigere i lavori della Commissione.

Qual è allora la vera ragione? La vera ragione risiede nel modo sbagliato di legiferare, risiede ancora una volta nel modo scorretto di utilizzare lo strumento del decreto-legge, risiede nel sistema di presentare alle Camere questi farraginosi elenchi di decine e decine di articoli su materie eterogenee, di reitarli nonostante il rifiuto delle Camere di convertirli, come già è accaduto in questo caso, e di prolungare le discussioni di questi provvedimenti nel ramo del Parlamento chiamato per primo a pronunciarsi, prolungamento che è reso indispensabile dalla complessità della materia e dalla quantità delle questioni controverse che questi provvedimenti contengono. E alla fine, quando si è alla vigilia della sospensione dell'attività del Senato per le festività pasquali, si scodella questo prodotto davanti a questa Camera e le si chiede di ratificarlo senza neanche capire di che cosa si tratta, senza avere la possibilità di discuterlo, senza che la Commissione affari costituzionali abbia il tempo di valutare se ricorrono le condizioni per da-

re un parere favorevole sotto il profilo così delicato della costituzionalità di un così complesso disegno di legge che opera, tra l'altro, in un campo di competenza delle regioni.

Ebbene, mi domando se si può continuare a fare le leggi in questo modo, se si può accettare che il Governo continui così, se non vi sono altri mezzi, molto più semplici e snelli di questo, per risolvere quelle vere questioni di necessità e di urgenza che si possono presentare nel corso della vita del nostro paese senza mettere il Parlamento di fronte a questi fatti compiuti e di fronte a queste scelte obbligate.

Vorrei che nell'esprimere il voto per il non passaggio agli articoli di questo provvedimento i colleghi si pronunciassero non tanto e non soltanto sul significato specifico di queste norme e sulla loro palese incostituzionalità, ma anche sull'opportunità di dire finalmente al Governo, con la forza che deriva a noi tutti, maggioranza o opposizione, dall'essere il Parlamento di questa Repubblica, che bisogna smetterla di legiferare in questa maniera, di dire a noi stessi che non possiamo più continuare ad avallare col nostro silenzio, col nostro concorso simili decisioni, in modo che sia questa finalmente una sera in cui il Senato abbia la forza, la volontà di dire basta a questo scorretto procedimento e di aprire la possibilità di ricondurre la normazione dei decreti-legge sul terreno corretto previsto dalla Costituzione. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Avverto che nel prosieguo della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante dispositivo elettronico. Decorrono pertanto da questo momento i 20 minuti di preavviso previsti dall'articolo 119 del Regolamento.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Mi domando soltanto, data la massa di questioni che sono davanti al Senato, come sia possibile che adesso il Governo si pronunci sulla proposta svolta

dal collega Modica in assenza del Ministro della sanità. Noi avanziamo la questione formale della presenza del Ministro della sanità: non possiamo non avere il parere del Ministro che in sostanza è il proponente del disegno di legge. Sono presenti il Ministro dell'agricoltura — che si è ora assentato — e il Ministro dei trasporti, ma non credo che siano in grado di dare una risposta ai numerosi quesiti che sono stati sollevati.

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, mi accingevo, dopo aver provveduto all'avvertenza relativa al preavviso di possibilità di successive votazioni mediante procedimento elettronico, a precisare, riguardo al rilievo del senatore Modica, che è esatto che per la discussione dei disegni di legge, soprattutto di quelli di una certa rilevanza e in particolare di conversione dei decreti-legge, la Presidenza si è sempre attenuta alla prassi di richiedere al Governo la presenza del ministro competente (*interruzione del senatore Perna*) o qualche volta di ministro con competenza concorrente o in materia affine. In questa particolare situazione, peraltro, devo informare il Senato che il ministro Aniasi ha tempestivamente richiesto al Presidente del Senato di poter non essere presente a questa seduta, specialmente nell'ipotesi in cui la discussione su questo provvedimento si svolgesse nelle ore pomeridiane della giornata di oggi. Proprio per ribadire il rigore di questo principio... (*interruzione del senatore Perna*). Senatore Perna, mi faccia finire; non è il caso che lei interrompa. Proprio per ribadire questo principio, che è stato sempre rispettato, il Presidente del Se-

nato ha ritenuto opportuno, in via eccezionale, concedere questa volta al ministro Aniasi la facoltà di non essere presente al dibattito.

Tutta questa discussione, del resto, come già ha precisato il senatore Modica, avviene nel totale rispetto delle particolari funzioni che qui è chiamato a svolgere il sottosegretario Orsini.

Per quanto riguarda l'ulteriore andamento della seduta, avverto che, dopo la replica del relatore e l'intervento del rappresentante del Governo, passeremo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli, presentata dal senatore Modica e da altri senatori, per la quale vi è una richiesta di procedere mediante scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare il relatore.

F O R N I , relatore. Non ho molto da aggiungere a quanto ho già detto nella relazione poichè gli argomenti esposti dal senatore Bellinzona sono stati ampiamente trattati in Commissione e hanno formato oggetto della mia relazione. Voglio solo dire che il tema più importante da lui affrontato riguarda la prevenzione. Secondo me, il testo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 37, come ho già avuto modo di ricordare, è stato migliorato e dà maggiori garanzie in ordine ai problemi della prevenzione rispetto al testo precedentemente approvato dal Senato. Su questo vi è stato un significativo consenso alla Camera. Ritengo che questo aspetto vada sottolineato nella sua positività. Non credo che sul tema della prevenzione non si sia discusso sufficientemente e non si siano prese posizioni chiare da parte delle Camere.

Presidenza del vice presidente **OSSICINI**

(*Segue F O R N I , relatore*). È evidente che con l'articolo 5 non si risolvono tutti i problemi collegati al tema della prevenzione e a quello della omologazione. Comunque dal dibattito svoltosi in Commissione risulta chiaro che vogliamo rispettare i principi con-

tenuti nell'articolo 6 e quelli contenuti nell'articolo 21 della legge n. 833. Vi sono perciò funzioni di omologazione e di prevenzione che spettano allo Stato e che lo Stato eserciterà attraverso gli organi ai quali delegherà queste funzioni, e vi sono funzioni, special-

mente alla periferia, che saranno svolte dalle strutture multizonali della prevenzione che saranno governate dalle unità sanitarie locali.

In questo senso non abbiamo contraddetto lo spirito della legge n. 833 per cui vorrei che si desse atto che per quanto riguarda il problema della prevenzione ci si è comportati in modo coerente. Certo non abbiamo risolto tutti i problemi attinenti alla omologazione che dovranno essere risolti in un apposito provvedimento del Governo, però non abbiamo neppure preso decisioni che siano in contraddizione con lo spirito della legge n. 833. Si dà possibilità al Governo di risolvere, al proprio interno, le difficoltà esistenti in questo momento e le diversità di opinione esistenti anche all'interno del Governo per riproporre un provvedimento coerente con lo impegno che al Governo ha chiesto il Parlamento.

Non mi soffermo su altri argomenti della discussione generale perchè ritengo che ci sarà modo di farlo nell'esprimere il parere della Commissione sui vari emendamenti. Vorrei infine aggiungere che da parte nostra confidiamo nell'approvazione di questo decreto non perchè siano prossimi i termini di scadenza. Questo decreto ha formato oggetto di dibattito per quattro mesi e più nelle Commissioni della Camera e del Senato.

C'è stato un dibattito approfondito, ci sono stati confronti tra le forze politiche ed è venuto fuori un provvedimento che ha visto prevalere certo l'opinione della maggioranza rispetto ad opinioni che la minoranza ancora qui ripropone attraverso emendamenti. Questo non significa che il dibattito sia affrettato e che dobbiamo approvare questo provvedimento con la corda al collo. Abbiamo sufficientemente a mio avviso discusso questi temi e ritengo che il provvedimento vada approvato.

Per questo mi esprimo anche, concludendo la mia replica, sulla proposta di non passaggio agli articoli presentata dal senatore Modica. Devo dire che, nel lungo intervento del senatore Modica, accanto a motivi apprezzabili e ad argomenti degni di attenta considerazione sullo specifico decreto vi sono anche delle forzature. Innanzitutto sulla non omo-

geneità della materia devo dire che, in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, esso costituisce un problema più volte discusso da questo ed anche dall'altro ramo del Parlamento.

È un problema che andrà certamente approfondito però non è certo un argomento che interessa specificatamente questo decreto-legge. Del resto devo dire che il Gruppo comunista ha presentato due emendamenti, il 2.0.1 e il 2.0.2., che aggiungono altri argomenti che non erano presenti nè nel decreto-legge, nè nel disegno di legge di conversione nè alla Camera, nè al Senato nella precedente discussione.

Si tratta di un problema riguardante la riapertura dei termini per la revisione degli organici da parte delle regioni, il primo, e le prestazioni che possono essere erogate dagli ambulatori convenzionati, il secondo. Se si fa un discorso di correttezza formale, devo dire che queste due proposte di emendamenti sono disomogenee rispetto al testo in esame, quanto altre che sono state votate da parte della Camera. Quindi auspico che, dopo l'intervento del senatore Modica, da parte del Gruppo comunista si ritirino questi due emendamenti per non sembrare incoerenti rispetto alle argomentazioni svolte con tanta passione dal loro illustre collega.

Devo poi dire che le argomentazioni, sollevate in ordine al fatto che la non conversione in legge di questo decreto e la non presentazione di un successivo decreto con identici contenuti non provocherebbe alcun danno e nessuna conseguenza, non possono essere condivise: prima di tutto perchè non tutte le regioni hanno votato le leggi che danno vita alla costituzione delle unità sanitarie locali e in secondo luogo perchè, anche dove sono state approvate le leggi, le unità sanitarie locali non sono state costituite. Del resto per chi legge bene l'articolo 1 non si afferma che dove non esistevano il 1° gennaio le unità sanitarie locali si doveva aspettare obbligatoriamente il 30 giugno per il passaggio ad esse delle funzioni. Il termine del 30 giugno è stato previsto come termine massimo per quelle regioni che non erano in grado prima di far funzionare le unità sani-

tarie locali. Per cui, siccome ancora oggi ci sono alcune regioni nelle quali le unità sanitarie locali non funzionano, è evidente che gli articoli 1, 2 ed altri strettamente connessi sono articoli indispensabili perchè ci sia una continuità nell'assistenza sanitaria. Vorrei che si contraddicesse quanto io affermo, ma ritengo che non vi sia possibilità di contraddire questa precisa affermazione, corrispondente alla verità.

Da ultimo, si deve comunque regolare la validità delle nomine effettuate dei commissari che, decadendo questo decreto, non avrebbero più alcuna validità per il periodo successivo alla decadenza del decreto-legge n. 900. Vi sarebbero, quindi, anche dei problemi di carattere giuridico, non secondari, che sorgerebbero dalla non conversione in legge di questo decreto-legge.

Non mi soffermo su altre argomentazioni. Devo dichiarare quindi di essere contrario come relatore alla proposta di non passaggio agli articoli. Chiedo poi al Senato di approvare, nel testo approvato dalla Camera e dalla Commissione, questo disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 37. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **O R S I N I**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi soffermerò, nei tempi che le circostanze consigliano, sull'intervento del senatore Modica e sulla sua richiesta di non passaggio agli articoli, e assai più brevemente su alcuni argomenti emersi in sede di discussione generale.

Devo dire che ho ascoltato con qualche stupore la radicalità delle critiche del senatore Modica, non solo perchè egli le ha rivolte a un decreto che nel suo impianto sostanziale è simile a quello approvato dal Senato, ma perchè queste critiche radicali e pregiudiziali (trattarsi cioè di materia che non dovrebbe essere oggetto di decretazione) non si capisce perchè non siano state rilevate allorchè questo decreto, un paio di mesi fa, giunse all'esame del Senato. Se questa critica fosse fondata, essa esisteva esattamente allora come oggi.

M O D I C A . Peccare è umano, ma perseverare nell'errore è diabolico.

O R S I N I, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Molto simpaticamente il senatore Modica ha dato atto che ci può essere stato un errore, non solo in ordine...

A R G I R O F F I . Questa mattina lei stesso ha detto queste cose.

O R S I N I, *sottosegretario di Stato per la sanità*. ... ai tempi di questi rilievi, ma soprattutto in ordine alla fondatezza degli stessi. Quali sono i due argomenti che sono stati addotti per chiedere il non passaggio agli articoli? Il primo è appunto che la materia oggetto di decretazione non presenterebbe carattere di indifferibilità e di urgenza; il secondo è che essa invaderebbe competenze autonome delle regioni che sarebbero arbitrariamente avocate ad uno strumento normativo centrale.

Entrambe queste argomentazioni non resistono a un minimo di vaglio critico. L'oggetto sostanziale di questo decreto nasce dal fatto che il 1° gennaio 1981, non esistendo in alcune regioni del nostro paese le unità sanitarie locali cui, ai sensi di legge, a far data appunto dal 1° gennaio 1981, le competenze di erogazione dell'assistenza sanitaria avrebbero dovuto far capo, senza un intervento normativo non ci sarebbe stata la continuità dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani. Pertanto non era solo facoltà, ma preciso dovere del Governo fronteggiare questa situazione con l'unico strumento... (*Il Presidente invita i senatori a fare silenzio*).

M O D I C A . Non stanno a sentire neanche lei, onorevole Orsini!

O R S I N I, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Abbiamo avuto entrambi lo stesso successo, senatore Modica, da questo punto di vista. Devo dire che era non soltanto legittima facoltà, ma dovere preciso di questo come di qualsiasi Governo provvedere ad una simile carenza che avrebbe spezzato il continuo normativo che deve presiedere alla

erogazione di un servizio fondamentale dello Stato quale la tutela sanitaria dei cittadini.

Io non voglio tediare il Senato, ma anche gli altri oggetti di questo decreto (l'intervento in materia psichiatrica con la scadenza del 31 dicembre 1980, la possibilità di affidare alle unità sanitarie locali il personale dell'ENPI e dell'ANCC per l'esercizio delle funzioni di competenza, l'intervento urgente per regolare aspetti fondamentali della effettiva erogazione dell'assistenza agli italiani all'estero e ai naviganti) richiedevano un intervento che presentava esattamente quei caratteri di indifferibilità e di urgenza che stanno appunto alla base dell'adozione di questo strumento normativo.

E infine l'invasione di campo delle competenze regionali francamente non esiste, se teniamo conto che è stato approvato proprio in quest'Aula un articolo 8 che demandava ad un decreto ministeriale l'esercizio di quelle funzioni di indirizzo e di coordinamento sull'erogazione dell'assistenza indiretta ai cittadini italiani che vanno a farsi curare all'estero, che la Camera ritenne invece più opportuno affidare ad una decretazione delegata, con delega naturalmente stabilita non da un decreto, perchè a questo nessuno ha pensato, ma mediante la legge di conversione, usando una prassi largamente adottata anche da questo ramo del Parlamento e anche in recenti occasioni; per cui questi motivi di scandalo, se devo dire francamente il mio pensiero, mi sembrano di occasione piuttosto che connessi ad una fondatezza di argomentazioni in realtà inesistenti.

Credo che i singoli argomenti critici anticipati dal senatore Bellinzona nel corso del suo intervento potranno trovare, se le condizioni di lavoro lo consentiranno, una più puntuale sede di analisi e di dibattito in sede di esame degli emendamenti che il senatore Bellinzona stesso e il suo Gruppo hanno proposto per suffragare, anche attraverso il voto dell'Assemblea, l'adozione delle tesi da cui essi si sono fatti qui portatori.

In conclusione, signor Presidente, signori senatori, si tratta di un decreto indispensabile per dare una normativa a materie che sollecitano e richiedono comunque una definizione indifferibile ed urgente; e si tratta

di un decreto che non segna affatto un alt nel cammino della riforma sanitaria, ma anzi un passo avanti significativo per molti aspetti per la realizzazione del disegno previsto dal legislatore della 833.

E mi si consenta di concludere questo breve intervento ribadendo che è non soltanto impegno programmatico del Governo, ma impegno operativo che si concretizza continuamente e quotidianamente in atti finalizzati a questa direzione, realizzare gli obiettivi della riforma sanitaria che sono irrinunciabili, per questo come credo per qualsiasi Governo. (*Vivi applausi dal centro.*)

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Papalia, Pieralli, Ruhl Bonazzola, Rossanda, Merzario, Maffioletti, Modica, Antoniazzi, Vitale Giuseppe, Benedetti, Sassone, Bollini, Tedesco Tatò, Tolomelli, Bonazzi, Cossutta, Chiarante, Grossi, Guerrini, Bellinzona, Granzotto, Tropeano e Chielli hanno richiesto che la votazione sulla proposta di non passare all'esame degli articoli avanzata dal senatore Modica e da altri senatori sia fatta a scrutinio segreto.

Essendo trascorsi i 20 minuti dal preavviso previsti dal Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(*Segue la votazione.*) (*Commenti.*)

Voci dall'estrema sinistra. Il dispositivo elettronico non funziona correttamente.

P R E S I D E N T E . Poichè il dispositivo elettronico di voto ha verificato l'esistenza di una condizione anomala, si procederà alla votazione a scrutinio segreto nelle forme di cui al sesto comma dell'articolo 118 del Regolamento.

Pertanto i senatori favorevoli alla proposta di non passare all'esame degli articoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e

palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Amadeo, Anderlini, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Berlanda, Berti, Bertone, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bonazzi, Bondi, Boniver Pini, Borzi, Branca, Brezzi, Busseti, Buzio, Buzzi,

Calamandrei, Calarco, Calice, Carlassara, Carollo, Castelli, Cengarle, Cerami, Chiarante, Chielli, Ciacci, Cioce, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Conterno Degli Abbati, Conti Persini, Cosutta, Costa,

D'Agostini, Damagio, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo,

Faedo, Falcucci, Fallucchi, Fassino, Fermariello, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Ferrucci, Filetti, Flamigni, Forma, Formica, Forni, Fosson, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Gherbez, Giacometti, Giovannetti, Giust, Gonella, Gozzini, Granzotto, Grassi Bertazzi, Graziani, Grossi, Gualtieri, Guerini, Gusso,

Iannarone,

Jannelli, Jervolino Russo,

Lai, La Valle, Lombardi, Lucchi,

Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Margotto, Marselli, Martinazzoli, Martino, Mascagni, Mazza, Melandri, Merzario, Mezapesa, Miana, Milani Armelino, Milani Giorgio, Miroglio, Mitrotti, Modica, Mola, Monaco, Montalbano, Morandi, Morlino, Mura,

Nepi, Neri, Noci,

Oriana,

Pacini, Panico, Papalia, Parrino, Pastorino, Pavan, Pecchioli, Pecorino, Perna, Pe-

tronio, Pieralli, Pinna, Pinto, Pollastrelli, Pollidoro, Pozzo, Procacci,

Ravaoli, Riccardelli, Ricci, Riggio, Riva, Roccamonte, Romei, Romeo, Rosi, Rossanda, Rossi, Ruhl Bonazzola,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco, Saporito, Sarti, Sassone, Scamarcio, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Sega, Segnana, Senese, Sestito, Sica, Signorello, Spadaccia, Spano, Spezia, Spitella, Stammati, Stefani,

Talassi Giorgi, Tambroni Armaroli, Tedesco Tatò, Tolomelli, Toros, Triglia, Tropeano, Truzzi,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Vecchietti, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Vettori, Vignola, Vinay, Vincelli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe,

Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Brugger, Bompiani, Cacchioli, D'Arezzo, Dal Falco, Fontanari, Lazzari, Mineo, Tanga e Tonutti.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di non passare all'esame degli articoli:

Senatori votanti	208
Maggioranza	105
Favorevoli	91
Contrari	116
Astenuti	1

Il Senato non approva.

**Autorizzazione alla relazione orale
per i disegni di legge nn. 1316 e 1361**

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. A nome della Commissione speciale, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante « Interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 » (1316) e per il disegno di legge concernente: « Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 » (1361).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Ferrari-Aggradi si intende accolta.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Scamarcio.

FORNI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole in quanto questo problema doveva essere affrontato da un disegno di legge da presentarsi da parte del Governo su tutte le materie attinenti il personale. Penso quindi che il Governo possa accettarlo come raccomandazione adempiendo in questo modo gli impegni assunti nei confronti del personale di cui all'articolo 24-*quinquies* della legge n. 33.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno del senatore Scamarcio.

PRESIDENTE. Senatore Scamarcio, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

SCAMARCIO. Non insisto.

**Annunzio di trasmissione
del piano a medio termine 1981-1983**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso il Piano a medio termine 1981-1983 (*Doc XXVI*, n. 1).

Tale documento è stato deferito, per competenza, alla 5ª Commissione permanente.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

FASSINO, *segretario*:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, le parole: « nell'articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7 »;

all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « nell'ambito della normativa vigente ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno 1981 le prestazioni idrotermali sono garantite agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL secondo le normative vigenti presso i rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e con oneri a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL per

la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie.

Le unità sanitarie locali garantiscono le prestazioni idrotermali limitate al solo aspetto terapeutico secondo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge di approvazione del piano sanitario nazionale. I rapporti tra le unità sanitarie locali e gli istituti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il versamento al bilancio dello Stato delle somme dovute dall'INPS e dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è costituito esclusivamente dalle somme già destinate dai predetti istituti all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche per l'anno 1980.

Le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attività connesse all'erogazione delle prestazioni idrotermali.

Per l'esercizio 1981, fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni assicurano alle gestioni commissariali di cui al precedente comma i mezzi finanziari relativi agli oneri occorrenti alla erogazione delle sole prestazioni terapeutiche ».

All'articolo 4, al primo comma, dopo le parole: « infermi di mente », sono aggiunte le seguenti: « già ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978, ».

All'articolo 5:

il secondo comma è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonchè il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche

degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato, a decorrere dal 1° luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alle unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale presta servizio ovvero, se in servizio presso gli uffici centrali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL), nonchè, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente.

I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.

Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ».

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. — Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al 31 maggio 1981 ».

All'articolo 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Ministero della sanità può affidare alle regioni, all'INPS e all'INAIL adempimenti di collaborazione amministrativa ai quali è tenuto in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o mul-

tilaterali stipulati dall'Italia in materia di assistenza sanitaria.

Agli invalidi per causa di guerra e di servizio, residenti all'estero, l'assistenza sanitaria continua ad essere erogata con i criteri e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 ».

All'articolo 7:

al secondo comma, le parole: « 31 marzo 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1981 »;

dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

« L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i familiari residenti in Italia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera continua ad essere assicurata direttamente dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981.

Con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, è determinato annualmente il contributo dovuto, a partire dal 1° gennaio 1982, dall'armatore straniero per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonché ai marittimi stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo compensativo o di attesa di imbarco, purchè per contratto a disposizione dell'armatore, nel territorio italiano ».

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli enti ospedalieri che alla data del 31 dicembre 1980 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospese fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le procedure di trasferimento di cui all'articolo 66 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, con divieto di com-

piere atti di alienazione o di modifica della destinazione dei beni patrimoniali ».

Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-bis. — All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

“ Particolari e motivate deroghe possono essere consentite, su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della sanità, per le costruzioni già finanziate o per quelle da ricostruire in seguito ad eventi sismici ” ».

« Art. 9-ter — Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica, entro i 30 giorni successivi alla data anzidetta. A tale fine possono essere modificati i contingenti formati nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedente il 3 per cento di ogni qualifica. Il personale dirigente resta in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati ».

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 10-bis. — Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico del personale che confluisce nei ruoli regionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, con-

vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di miglior favore determinato, con provvedimenti divenuti esecutivi ai sensi di legge, dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ».

« Art. 10-ter. — Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« In attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la durata degli incarichi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ed all'articolo 78, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, può essere prorogata di ulteriori 120 giorni dalla scadenza degli stessi ».

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti all'articolo 1 sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Sull'articolo 1-bis sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Al secondo comma sopprimere le parole: « e dalla legge di approvazione del piano sanitario nazionale ».

1-bis. 1 **MERZARIO, BELLINZONA, CIACCI, ARGIROFFI, ROSSANDA, CARLASARA, GROSSI, MAFFIOLETTI**

Al secondo comma sostituire le parole: « I rapporti tra le unità sanitarie locali e gli istituti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni », con le altre: « I rapporti tra le unità sanitarie locali e gli istituti di cui al precedente comma sono regolati da convenzioni da attuarsi con le modalità previste dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

1-bis. 2 **MERZARIO, BELLINZONA, CIACCI, ARGIROFFI, ROSSANDA, CARLASARA, GROSSI, MAFFIOLETTI**

C I A C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I A C C I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovendo illustrare l'emendamento non ho la possibilità — non sarebbe neanche giusto — di soffermarmi su alcune considerazioni che pure sarebbero necessarie. Il collega Modica (lo cito perchè l'emendamento è strettamente collegato alle argomentazioni da lui svolte) ha criticato in modo molto efficace il ricorso alla decretazione d'urgenza e ha sottolineato l'esigenza di porre termine una buona volta a quella, come ci ha riferito, che il senatore Bonifacio ha definito la patologia del decreto-legge.

Vorrei dire, signor Presidente, che non si tratta solo della decretazione d'urgenza, sulla quale si può discutere e che è prevista però dalla Costituzione; a nostro parere, per quanto riguarda questo decreto, si tratta anche di una decretazione frettolosa che invece non è prevista dalla nostra Costituzione.

Nella 12ª Commissione, nella quale abbiamo fatto tutta una serie di osservazioni anche relativamente all'emendamento che sto per illustrare, ci è stato risposto, per la verità in modo molto imbarazzato, che avremmo chiarito con ordini del giorno e considerazioni interpretative norme che ci sembravano assurde ed estranee alla materia. È strano che in sede di discussione della legge si debba pensare *a priori* per rispondere ai critici, in questo caso alla nostra opposizione, che è necessario contemporaneamente fare ordini del giorno e dichiarazioni inter-

pretative. Sarebbe molto più logico accettare le modifiche giuste che vengono proposte e che implicitamente e a volte anche esplicitamente vengono ritenute tali.

C'è poi un altro aspetto, signor Presidente, che mi permetto di richiamare ancora una volta. Il Presidente che lo ha preceduto nella seduta a dirigere l'Assemblea ha assunto la decisione di non rimandare la seduta a domani, come aveva chiesto il Presidente della Commissione affari costituzionali. Naturalmente non discuto le decisioni della Presidenza, voglio ricordare però che nella Commissione, quando abbiamo sollevato alcune questioni relativamente al parere non espresso dalla Commissione affari costituzionali, ci è stato detto (non dico che c'è stata tappata la bocca, perchè non ce la facciamoappare) che questo parere sarebbe stato espresso in Aula. E per questo che noi abbiamo tagliato corto. Si deve ammettere, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che questo modo di procedere non è poi tanto ortodosso (e dico poco).

Venendo al merito dell'emendamento 1-bis. 1, già in occasione della discussione del decreto n. 900, il collega Bellinzona aveva sollevato la questione che noi abbiamo voluto riproporre. Si tratta del richiamo in questo decreto-legge alla legge di approvazione del piano sanitario nazionale. Si afferma nel decreto-legge all'articolo in questione, l'articolo 1-bis, che tratta di assistenza idrotermale, che le unità sanitarie locali garantiscono le prestazioni idrotermali limitate al solo aspetto terapeutico secondo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E questo va bene perchè è una legge che già esiste. Ma si prosegue stabilendo: « e dalla legge di approvazione del piano sanitario nazionale ». Signor Presidente, e mi rivolgo in modo particolare a lei, questa affermazione così precisa secondo la quale si erogherà l'assistenza sulla base della legge di approvazione del piano sanitario nazionale è semplicemente assurda e, come qualche collega ha fatto rilevare in Commissione sanità, è al limite della incostituzionalità. Come si fa — io lo chiedo al Presidente — a stabilire in una legge che si erogherà l'assistenza idrotermale sulla base

di una legge che non è stata approvata; una legge, quella del piano sanitario nazionale...

P R E S I D E N T E . Senatore Ciacci, io non posso entrare in merito. La sua domanda è di rilievo, ma la possibilità di entrare in merito non mi è data.

C I A C C I . Signor Presidente, il piano sanitario nazionale presentato ormai nel 1979 è ancora ben lungi dall'essere approvato; ha lavorato per molti mesi il comitato ristretto; alla fine è stato rimesso alla Commissione plenaria che ha appena cominciato a discuterne. La Commissione, insomma, ha affrontato soltanto l'articolo 1. E non solo questo. Il ritardo è stato allungato notevolmente per gli emendamenti che a un certo punto ha presentato il ministro Aniasi; una serie di emendamenti che hanno cambiato in certe parti sostanzialmente il piano sanitario e comunque hanno costretto la Commissione a ricominciare la discussione daccapo. Ma c'è un elemento nuovo, onorevoli colleghi: in uno degli ultimi Consigli dei ministri si è discusso il taglio della spesa pubblica di 5.000 miliardi dei quali mi pare 2.000 per quanto riguarda la sanità e si è preannunciato, come hanno riferito la radio, la stampa e la televisione, una serie di emendamenti nuovi al piano sanitario nazionale. Tra questi emendamenti ve ne è qualcuno che riguarda proprio la materia dell'assistenza idrotermale, considerata, in fondo in fondo, non tra le cure estremamente necessarie e quindi una parte che si può amputare. Come si fa allora, onorevoli colleghi, a varare una legge che si basa, in una parte significativa, su una legge che non esiste e che può darsi non esisterà o che può darsi verrà varata ma amputata di questa parte? Qui vi è naturalmente un aspetto di ordine formale; sono l'ultimo qui ad intendermi di queste cose; faccio appello ai giuristi, ai più competenti e chiedo se è possibile dal punto di vista formale varare una legge di questo genere; e dal punto di vista sostanziale si rischia di varare una norma che non ha nessuna efficacia.

Ecco perchè il nostro Gruppo propone, affinchè il decreto-legge sia almeno corretto

dal punto di vista formale, di sopprimere la parte che riguarda la legge di approvazione del servizio sanitario nazionale.

Credo che i colleghi rifletteranno su questo nostro emendamento perchè, anche se può sembrare cosa da poco, cosa da poco non è, per il precedente che può introdurre, per le responsabilità che fa assumere alla nostra intera Assemblea. Credo che non si possa rispondere come si è già risposto in Commissione e come si è risposto qui che siamo « alle porte con i sassi », che non abbiamo il tempo di modificare perchè altrimenti la Camera non farà in tempo ad approvare definitivamente il provvedimento. Questo non è un argomento; anzi questo pseudo argomento conferma pienamente quanto illustrato con molta efficacia dal collega Modica.

Per queste ragioni chiediamo all'Assemblea di prestare attenzione al nostro emendamento e di approvarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1-bis. 2, esso segue a ruota, diciamo così, il precedente anche perchè riguarda lo stesso comma dell'articolo 1-bis. Questa parte che noi intendiamo emendare recita: « I rapporti tra le unità sanitarie locali e gli istituti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni ». Onorevoli colleghi, quali sono le apposite convenzioni? Si può fare una legge nella quale si dice « apposite convenzioni »? Ma sulla base di che cosa, sulla base di quali principi, sulla base di quali limiti? E chi è che deve predisporre le apposite convenzioni? Lo farà la Previdenza sociale, lo farà l'INAIL, lo farà l'unità sanitaria locale di Arcidosso, per esempio, o di Canicattì? Può una legge seria affermare in modo generico il principio che si farà un'apposita convenzione? Guardate che qui si è trattato ancora una volta non di decretazione di urgenza ma di decretazione frettolosa (la gatta frettolosa che ha fatto i gattini ciechi) perchè la legge di riforma sanitaria, la 833, prevede esplicitamente come si deve provvedere alle convenzioni con un richiamo, così come dice il nostro emendamento, ad un preciso articolo. Infatti noi proponiamo di modificare l'articolo in questo senso: « I rapporti tra le unità

sanitarie locali e gli istituti di cui al precedente comma sono regolati da convenzioni da attuarsi con le modalità previste dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, numero 833 ». Voglio far rilevare che, anche se si tratta di enti pubblici come l'INAIL e l'INPS e le unità sanitarie locali, non è certamente opportuno lasciare la materia così nel vago. Chi garantisce che con questa formulazione saranno fatte convenzioni aderenti alle norme stabilite nella legge 833? Chi garantisce che ne saranno rispettati i limiti, chi garantisce che l'assistenza idrotermale, per esempio, sarà erogata nei limiti del terapeutico e non oltre? Sono tutte questioni che devono essere precisate. Il Parlamento ha, per dovere di serietà, il compito di precisare molto bene quali sono questi limiti, queste competenze e questi criteri. Anche per questo emendamento, quindi, per le ragioni che mi sono sforzato di illustrare, chiediamo l'attenzione e l'approvazione dell'Assemblea.

M O D I C A . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Mi richiamo all'articolo 100 del Regolamento, punto 11, che così dice: « Nell'interesse della discussione il Presidente può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea ». Ella ha detto poco fa, mentre parlava il collega Ciacci, che non è suo compito entrare nel merito, ma non è questo che noi le chiediamo, facendo riferimento all'articolo 100 del Regolamento. Il collega Ciacci ha chiaramente dimostrato come per l'applicazione di norme molto importanti, immediatamente operanti perchè insite in un decreto-legge, si faccia riferimento ad una legge inesistente, con ciò creando, fra l'altro, credo, anche un precedente unico nella storia della formazione delle leggi. Questa è un'ulteriore dimostrazione di quali siano le conseguenze del

continuare a legiferare in questo modo aberrante.

Non so neanche se con questo riferimento ad una legge inesistente, che è poi una legge fondamentale in questo caso, cioè la legge del piano sanitario che deve assicurare il finanziamento di tutto il servizio sanitario nazionale, non possono sorgere dei dubbi, che ci saranno illustrati meglio dai colleghi della 5ª Commissione, anche in relazione all'articolo 81 della Costituzione e cioè alla copertura delle spese posta a carico dello Stato con quanto stiamo decidendo. Mi sembra che per approfondire la questione sollevata dal discorso del collega Ciacci anche nei suoi possibili riflessi finanziari sarebbe opportuno che il Presidente in questo caso utilizzasse il suo potere di interrompere la discussione e di accantonare l'esame dell'articolo 1-bis del decreto.

P R E S I D E N T E . Senatore Modica, lei, più che fare un richiamo al Regolamento, segnala l'ipotesi e la possibilità che io prenda posizione nel senso da lei richiesto. Le faccio però osservare che l'imminente scadenza dei termini di conversione del decreto non fa ritenere rispondente all'interesse della discussione il rinvio alla Commissione, che del resto ha già esaminato e discusso le questioni prospettate.

P E R N A . Non possiamo stare qua soltanto per vedere la maggioranza che decide! Se è così, ce ne possiamo andare subito. Lei ha detto in sostanza: siccome il decreto sta per scadere, non si può fare altrimenti.

P R E S I D E N T E . No, senatore Perna, io ho detto soltanto che i termini di scadenza sono imminenti, ma che la Commissione ha già discusso le questioni prospettate. (*Interruzione del senatore Perna*). E pertanto l'Assemblea che deve ora pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

P E R N A . Scusi, signor Presidente: non sarebbe la prima volta che il Presidente del Senato, malgrado la discussione avvenuta in Commissione, rimanda talune questioni in Commissione. Non sarebbe la pri-

ma volta: ci sono numerosissimi precedenti. Quindi questo argomento non regge, mi dispiace.

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, apprezzo quello che lei ha detto, ma ribadisco che la Commissione, avendo discusso fino ad oggi, ha potuto valutare questi problemi fino a poche ore fa.

A R G I R O F F I . Signor Presidente, la sua rischia di essere una decisione politica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 1-bis.

F O R N I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 1-bis. 1, presentato dal senatore Merzario e da altri senatori. In effetti, l'articolo 36 della legge n. 833, quando disciplina la materia delle prestazioni idrotermali, fa preciso riferimento al piano sanitario nazionale.

P E R N A . La legge non c'è!

F O R N I , *relatore*. Sono disponibile ad andare a lezioni private dal senatore Perna, ma non in Aula.

C O L A J A N N I . Dica allora il numero della legge! Dica: che numero ha?

C O S S U T T A . Che numero ha? Quando è stata votata?

C O L A J A N N I . Ce lo dica, forza!

F O R N I , *relatore*. Signor Presidente, quando mi sarà consentito di parlare lo farò.

C O S S U T T A . Ci dica il numero della legge!

D I L E M B O . Hanno detto che non li ascoltiamo quando parlano, ma loro non ci fanno mai parlare!

F O R N I , *relatore*. L'articolo 33 della legge n. 833 di riforma sanitaria fa riferimento espressamente al piano sanitario na-

zionale, il quale, come stabilito espressamente dalla legge n. 833, viene approvato con legge dello Stato.

COLAJANNI. Bravo!

FORNI, *relatore*. Quindi, quando si fa riferimento al piano sanitario nazionale, come prevede l'articolo 36, si fa anche espressamente riferimento alla legge che approva lo stesso piano sanitario nazionale. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Per quanto riguarda il successivo emendamento, faccio presente che l'espressione « apposite convenzioni » non può fare riferimento che alla convenzione dell'articolo 44 della legge n. 833, laddove, al punto *b*), si prevede che vi siano le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Siccome l'articolo 36 è citato in premessa all'articolo 1-bis, è evidente che, quando si fa riferimento alle convenzioni, non si può fare riferimento che a quelle dell'articolo 44. Quindi non credo che sia influente e determinante il fatto che questa citazione di un articolo di legge sia fatta per affermare che si debbono fare delle idonee convenzioni.

Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il parere è contrario.

In ordine alle osservazioni che sono state formulate, vorrei ricordare che la norma all'interno della quale si prevede la soppressione di alcune parole, con l'emendamento presentato dal senatore Merzario e da altri senatori, è una norma di carattere ordinario, che non vale solo per l'immediato, ma vale anche per il sistema a regime, e pertanto non può che confermare il dettato della legge di riforma contenuto nell'articolo 36 della legge n. 833, ricordato dal senatore Forni, e non può che fare riferimento al piano sanitario nazionale che fissa i livelli di prestazione.

Devo ricordare che il riferimento al piano sanitario nazionale in ordine a questo articolo, che è il risultato di un emendamento aggiuntivo apportato al decreto originario del Governo prima dal Senato e poi dalla Camera dei deputati, era stato introdotto su proposta dei deputati Palopoli e Tagliabue in sede di Camera dei deputati, i quali peraltro, contrariamente al parere di alcuni senatori qui intervenuti, lo hanno proposto correttamente, perchè il piano sanitario nazionale sarà sicuramente in vigore nel periodo in cui questa norma sarà a regime. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

COSSETTA. Ma non stiamo mica facendo un discorso, facciamo una legge!

COLAJANNI. Lei nemmeno sa se allora sarà sottosegretario!

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Io posso ascoltare una persona per volta, ho difficoltà ad ascoltarne molte contemporaneamente. Per quanto riguarda il precedente di riferirsi ad una norma di legge prevista e dovuta, ne esistono decine, poichè molte delle leggi fatte dal momento di approvazione della legge n. 386 del 1974 alla approvazione del servizio sanitario nazionale hanno fatto costante riferimento all'istituendo servizio sanitario nazionale.

ARGIROFFI. Non cominci a dire questo. Intanto lo deve dimostrare. Anche stamattina ha detto questa cosa che non è vera: non ha il diritto di dirla. (*Scambio di battute tra centro ed estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prego, colleghi, lasciate parlare il Sottosegretario.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Per quanto attiene al secondo emendamento sostitutivo che concerne il rapporto tra le unità sanitarie locali e gli istituti di cui al precedente comma, stabilendo che sono regolati da apposite convenzioni, si è lamentata la genericità di questa locuzione e si è chiesto che invece venisse fatto

espresso riferimento alle convenzioni previste dall'articolo 44. Devo dire anche al relatore, per la verità, che i rapporti tra le unità sanitarie locali e gli istituti, che sono l'INPS e l'INAIL, che concorrono all'erogazione delle cure termali con le stesse unità sanitarie locali, non possono essere disciplinati, come vorrebbero i proponenti dell'emendamento, dalle convenzioni ex articolo 44. È sufficiente, infatti, una lettura dell'articolo 44 della legge di riforma sanitaria per rendersi conto che le convenzioni in esso previste disciplinano i rapporti tra le unità sanitarie locali, tenute a fornire le prestazioni, e le aziende termali che erogano le prestazioni stesse. Qui invece si tratta di convenzioni che devono intercorrere tra diversi soggetti pubblici, a diverso titolo tenuti a concorrere all'erogazione delle prestazioni, e cioè tra INPS, INAIL e unità sanitarie locali. Non si può quindi disciplinare un rapporto convenzionale tra INPS, INAIL e unità sanitarie locali rifacendosi ad una norma che regola invece i rapporti convenzionali tra unità sanitarie locali e aziende termali. C'è quindi un errore concettuale manifesto nell'emendamento che è stato proposto, e che pertanto non può essere accettato.

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Naturalmente voteremo a favore del nostro emendamento. Debbo però dire che è difficile andare avanti in questa atmosfera perchè la legge di riforma — non voglio fare lezioni a nessuno; leggo soltanto quello che è scritto — stabilisce che la legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale, fissa i livelli. Dopodichè, all'articolo 36, si dice che le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3. L'articolo 53 stabilisce che il piano sanitario nazionale viene approvato dal Parlamento.

Quindi abbiamo l'articolo 3 che stabilisce che il piano sanitario nazionale viene appro-

vato con legge della Repubblica, l'articolo 53 che torna sull'argomento per dire che il piano deve essere approvato dal Parlamento, l'articolo 36 che fa riferimento al piano sanitario nazionale; e noi adesso ci troviamo in una situazione nella quale il piano sanitario nazionale giuridicamente non esiste, se non come progetto sottoposto all'esame del Senato.

Come si può votare per il mantenimento di quell'inciso che costituisce una evidente frode legislativa e non solo una promessa? Non è possibile votare dando per esistente una norma che non esiste, perchè si fa un esplicito riferimento alle prescrizioni normative del piano sanitario che non c'è e che dovrebbe essere votato dal Senato e dalla Camera per far sì che questo emendamento possa avere ingresso.

Voteremo a favore, però, signor Presidente, richiamando la sua attenzione sul fatto che il testo della Commissione è inammissibile, perchè in contrasto con tutta la legislazione vigente sull'argomento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1, presentato dal senatore Merzario e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

F L A M I G N I . Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis.2, presentato dal senatore Merzario e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 4 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« In questo ultimo caso, anche dove non previsto dalle convenzioni prorogate, è sempre consentito l'accesso ai servizi di cui al primo comma per assumere informazioni sui criteri generali del programma terapeutico ».

4. 1 MERZARIO, BELLINZONA, CIACCI, AR-
 GIROFFI, ROSSANDA, CARLASSARA,
 GROSSI, MAFFIOLETTI.

G R O S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O S S I . L'articolo 4 proroga i ricoveri negli ospedali psichiatrici e nelle case di cura private. La legge n. 833 concedeva una temporanea deroga al ricovero psichiatrico che non poteva protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 e diceva che le convenzioni con gli istituti privati a carattere psichiatrico dovevano scadere improrogabilmente il 31 dicembre. È stato detto qui nella precedente discussione, che non voglio ripetere, che questa proroga era dovuta alla necessità di far fronte ai ritardi nell'applicazione della legge n. 833 da parte di alcune regioni che non avevano provveduto ai servizi alternativi al ricovero psichiatrico.

Partiamo da questa esigenza.

Bisogna assistere queste 40.000 persone. Nell'articolo che esaminiamo ci sono vincoli ai quali viene sottoposto l'ospedale psichiatrico pubblico per poter continuare l'assistenza in quanto la regione per ottenere una proroga deve presentare un programma di provvedimenti e la prospettiva di liberazione dei ricoverati, mentre per quanto concerne gli istituti privati è tutto rimesso solo al certificato del servizio. Si ha l'impressione che questa norma sia fatta solo per legittimare il pagamento delle rette agli istituti.

C'è poi un altro personaggio che compare, ovvero le case di cura neuropsichiatriche convenzionate. Nella legge di riforma questo personaggio non c'è. Diciamo pure che

sia un personaggio anomalo del quale non si è tenuto conto, ma nella legge di riforma si fa divieto di ricoverare in reparti ospedalieri, cliniche neurologiche o neuropsichiatriche e se ne fa divieto almeno per quelli pubblici. C'è da ritenere che lo si faccia anche per quelli privati. Quindi compare qui un altro soggetto e non è un soggetto economico, ma è un soggetto che costa un sacco di soldi perchè per ogni ricoverato, ogni giorno, viene corrisposta una diaria.

Qui non ci sono invece vincoli, non si devono presentare progetti di terapia, non si devono presentare progetti di cure alternative, non si deve dare alcun segno di trasformazione del tradizionale metodo di cura. Eppure tutta la riforma — la legge n. 180 prima, poi la legge n. 833 — aveva grosso valore anche di carattere culturale e scientifico nel proporre un modo diverso di affrontare la malattia. Questo modo diverso il presente decreto continua a sostenere e in una certa misura lo difende quando chiede alle regioni quella documentazione che è scritta all'articolo 3; rinunzia invece a prendere questa precauzione quando si tratta di istituzioni private. Non voglio rendere truculento il discorso, ma la storia di certi manicomi privati la conosciamo tutti e anche la storia di questo personaggio nuovo che viene avanti perchè non si tratta più di istituti esclusivamente dedicati al ricovero psichiatrico ma neuropsichiatrico e quindi cominciano con una fisionomia diversa.

Questo personaggio, oltre che costoso, non è tenuto al rispetto di quella che nel Parlamento è stata indicata come la strada maestra per superare la tradizionale prassi costituita dall'isolamento o dalla custodia.

Con il nostro emendamento, seppure accettiamo, pur non essendo d'accordo, che lo stato di fatto comporta una proroga, seppure diciamo, come diceva prima il senatore Modica, che questa proroga premia coloro che non hanno fatto bene, perchè non in tutte le regioni la situazione è la stessa, diciamo però che almeno di fronte a questa proroga per gli istituti privati e per gli istituti neuropsichiatrici i servizi abbiano la possibilità di controllare che venga rispetta-

to il corso della riforma sanitaria e le sue ispirazioni.

La primitiva versione del nostro emendamento era diversa: lo abbiamo ancora attenuato, parlando soltanto di assumere informazioni; riteniamo che si debba consentire al servizio pubblico di assumere informazioni sui criteri generali del programma terapeutico all'interno dei manicomi privati prorogati e all'interno delle case di cura private.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F O R N I , relatore. Il relatore esprime parere contrario anche perchè il comma aggiuntivo è espresso in termini eccessivamente generici e non precisa nè le modalità, nè chi ha competenza all'accesso ai servizi convenzionati, che non sono previsti, di assistenza psichiatrica.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Comunico che, da parte dei senatori Merzario, Maffioletti, Pieralli, De Sabbata, Gozzini, Gherbez, Venanzi e La Valle, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto il senatore segretario a procedere all'appello nominale.

B E R T O N E , segretario, fa l'appello nominale.

P R E S I D E N T E . Il Senato non è in numero legale.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

B E R T O N E , segretario:

D'AMELIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ed al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che la categoria dei segretari comunali e provinciali è l'unica, nel pubblico impiego, a non avere ottenuto il contratto 1979-81;

che per tale categoria, inoltre, presso la 1^a Commissione — affari costituzionali — del Senato giace da tempo il disegno di legge delega per il nuovo stato giuridico;

che tale situazione è intollerabile, sia perchè provoca disservizio nelle Amministrazioni locali per le astensioni dal lavoro, già verificatesi e preannunciate, sia perchè crea vivo malcontento nella categoria,

l'interpellante chiede di conoscere quali concrete, serie decisioni si intendano adottare con la massima tempestività, al fine di garantire alle Amministrazioni locali il regolare svolgimento delle loro funzioni e, insieme, rendere giustizia alla benemerita categoria dei segretari comunali e provinciali che, da sempre, con generosità ed assoluta dedizione, attendono, in condizioni difficili, ai propri compiti.

(2 - 00298)

POZZO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali concreti risultati, nell'interesse dell'Italia, nel quadro delle relazioni internazionali con il mondo africano — rese particolarmente insidiose dalla pesante interferenza sovietica, cubana e libica — abbia ottenuto il recente viaggio dell'onorevole Colombo in Etiopia.

L'interpellante chiede, inoltre, un esplicito e documentato giudizio politico e morale del Governo italiano nei confronti del capo del Governo provvisorio etiopico, Hailè Mariam Menghistu, responsabile della repressione popolare, delle stragi e degli atti di

inaudita violenza che lo hanno portato al potere, nonchè dei suoi legami con le sanguinarie imprese dell'imperialismo sovietico in Africa.

L'interpellante chiede, infine, di conoscere quali garanzie di elementare rispetto per la vita, la libertà ed il lavoro delle migliaia di cittadini italiani tuttora residenti in Etiopia il Ministro abbia ottenuto dal Governo rivoluzionario comunista di Addis Abeba. (2-00299)

ARGIROFFI, VINCELLI, PETRONIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Con riferimento alla ridda di contrastanti notizie riportate sulla stampa nazionale ed estera circa la destinazione dei bronzi ellenici ritrovati sulla costa jonica della Calabria, gli interpellanti sottolineano che — nonostante recenti asserzioni del Ministro confermino l'impegno già assunto di disporre il rientro delle statue nei termini previsti — ripetute dichiarazioni rilasciate da operatori turistici, culturali e politici fiorentini e romani assicurano che promesse sono state fatte da portavoce ministeriali per consentire il protrarsi della permanenza fuori della Calabria dei due manufatti.

Gli interpellanti rilevano che anche la notizia secondo la quale le statue sosterebbero a Roma per un imprecisato periodo costituisce un'incontrollata, però non smentita, informazione giornalistica. Non si comprende se tale fatto venga riferito ad una richiesta oppure ad una decisione già adottata, come le precedenti, senza consultare le amministrazioni locali, oltre che gli operatori culturali e politici della regione calabrese e della provincia di Reggio.

Tali fatti, se confermati, a parere degli interpellanti non potrebbero non suscitare stupore, poiché significherebbero il contrario delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito già sviluppatosi sull'argomento qualche settimana fa a Palazzo Madama.

In quell'occasione, il sottosegretario onorevole Picchioni si rese interprete della disponibilità governativa ad ascoltare proposte che venissero avanzate dai rappresentanti degli enti locali e dai cittadini della

regione interessata, che — come risulta dalla campagna di stampa sviluppata — manifestano vivacemente il loro interesse per la questione.

Ricordando che il sindaco di Reggio si è già fatto tramite della protesta montante e che numerosi comuni della costa jonica si sono mobilitati nella specifica rivendicazione, gli interpellanti esprimono la loro perplessità per il silenzio di parte ministeriale di fronte ad un avvenimento così significativo, oltre che per le arroganti proposte, riferite da alcuni giornali, di destinare i due capolavori ad istituzioni non calabresi o, addirittura, alla candidatura avanzata in tal senso — pare, e non si comprenderebbe a qual titolo — dal « Metropolitan Museum » di New York.

Gli interpellanti ricordano che l'urgenza di sollecitare il rientro delle statue, mentre risponde ad una precisa disposizione di legge, tende d'altro canto a tranquillizzare il sospetto invalso nelle locali popolazioni che non si intende forzare la situazione al fine di utilizzare con intenti diversi i bronzi a Firenze o a Roma, dove le due prestigiose opere hanno già provocato vasto interesse ed emozione, ma dove non vi è certo bisogno di altre opere d'arte oltre a quelle splendide e numerose di cui dette città hanno la fortuna di disporre.

Gli interpellanti ritengono che l'inquietudine manifestata ripetutamente dai calabresi vada considerata ragionevole e giustificata dalle rapine secolarmente consumate ai loro danni e contro una regione che, pur disponendo di un eccezionale patrimonio archeologico, si è vista costantemente depredata di tanti splendidi reperti colà rinvenuti.

Si ricorda, a tal proposito, la scandalosa vicenda della mirabile Persefone, rubata e trasportata nel museo di Berlino, oltre a quella delle preziose tavolette rinvenute nell'arca di pietra emersa qualche anno fa nella Locride.

Pare agli interpellanti che il sospetto di ulteriori tentativi di trasferimento dei due recenti reperti, forse i più preziosi di quanti altri siano stati mai ritrovati, sia ben giustificato.

Gli interpellanti si riferiscono ancora all'incarico conferito dal Ministero all'architetto Sermino di ispezionare gli ambienti del museo di Reggio per disporre una sala dove collocare le due statue. In realtà, se anche tale decisione rispondesse al vero, da un lato ignorerebbe l'opinione delle locali popolazioni sovrapponendo decisioni esterne alla volontà dei calabresi, sinora del tutto ignorati e pur legittimati per avanzare specifiche decisioni, e, dall'altro, contrasterebbe un'adeguata e moderna soluzione tecnica e culturale del problema.

In tal senso, si ricordano gli incidenti ed il blocco stradale attuato il 25 aprile 1981 dai turisti confluiti anche dall'estero a Firenze, dove la sede di esposizione risultava chiusa, ciò che costituisce la testimonianza evidente e la prova della necessità di studiare una nuova sistemazione per la visualizzazione permanente dei bronzi, secondo la proposta avanzata nella precedente interpellanza di indire un concorso internazionale per il progetto architettonico di una struttura che custodisca adeguatamente le statue ed insieme ne consenta la costante visione.

Gli interpellanti, nel ribadire tale proposta, convinti che Fidia e la sua scuola ben meritino tale iniziativa, si permettono di manifestare la loro perplessità sull'eventuale destinazione della casa museale di Reggio come sede definitiva per la collocazione delle statue, secondo la definizione riportata del museo di Reggio come sede degna, prestigiosa ed idonea. Accettare acriticamente tale concetto renderebbe forse difficili la ricerca e la collaborazione fra le varie componenti socio-culturali e politiche cui spetta unitariamente di ricercare una nuova ed adeguata proposta organizzativa che faccia di Reggio — come ha ricordato il critico Cesare Brandi — un polo di attrazione turistica superiore alla stessa Atene.

Tenuto, pertanto, conto dell'immediata necessità di reperire una sistemazione provvisoria per i bronzi, che ovviamente va ricercata all'interno del museo di Reggio, gli interpellanti ricordano che una moderna metodologia d'uso dell'oggetto d'arte non

può non prevedere un suo diretto e profondo rapporto con il comprensorio cui esso è destinato, e in tal senso chiedono al Ministro di rendersi promotore di una meritoria ricerca in tale direzione.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, al Ministro di essere informati circa le decisioni sin qui adottate e lo sollecitano a voler ascoltare il parere delle istituzioni culturali reggine e delle autorità politiche provinciali e regionali, al fine di ricercare adeguate soluzioni che collochino gli eccezionali reperti archeologici in questione al centro di un vasto processo di recupero dei beni culturali calabresi e di una revisione del ruolo portante dell'archeologia nel territorio e nell'economia della regione.

(2 - 00300)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B E R T O N E , segretario:

CROLLALANZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Considerato:

che, con decreto ministeriale del novembre 1980, ben 21 dogane — tra le quali anche quella di Bari — sono state escluse dal novero di quelle abilitate all'importazione di prodotti siderurgici, la qual cosa ha provocato giuste lagnanze e richieste di provvedimenti riparatori da parte dei vari centri marittimi che si consideravano danneggiati;

che, a seguito delle suddette richieste, il Ministero, con decreto del 27 marzo 1981, ha riabilitato 8 delle dogane, precedentemente escluse, non comprendendovi però quella di Bari, cioè di una città che era stata tra quelle che maggiormente avevano invocato un provvedimento riparatore, nell'interesse della quale lo scrivente aveva presentato apposita interrogazione con richiesta di risposta scritta urgente, a tutt'oggi peraltro non pervenuta;

che tale esclusione dal nuovo decreto è di grave pregiudizio all'attività del porto di Bari ed ai legittimi interessi degli importatori che di tale scalo marittimo si sono sempre serviti;

che tutto ciò è in evidente contrasto con quella politica di sviluppo economico del Mezzogiorno che il Governo dichiara continuamente di voler perseguire, come è dimostrato dal fatto che, mentre nel solo Veneto si trovano concentrate ed abilitate alle importazioni ben 3 dogane, quelle di Venezia, Chioggia e Verona (alle quali bisogna aggiungere in Romagna quella della vicina Ravenna e, nelle Marche, quella di Ancona), nell'Italia meridionale è rimasta abilitata soltanto quella di Napoli perchè nel versante meridionale dell'Adriatico nessun porto attualmente ha più tale abilitazione,

l'interrogante, in considerazione di così palese sperequazione e dei maggiori costi che dovrebbero subire gli importatori della vasta area che grava sul porto di Bari e dei danni che deriverebbero agli stessi traffici di quello scalo marittimo, chiede di conoscere se il Ministro non ritenga quanto mai giusto ed opportuno riabilitare la dogana di tale città.

(3-01378)

ANDERLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere quale atteggiamento terrà il Governo italiano nel prossimo Consiglio atlantico di Roma sulle questioni di grande rilievo che vi si discuteranno, relative ai rapporti Est-Ovest, alle installazioni missilistiche ed alle possibilità di una ripresa del dialogo.

Ad avviso dell'interrogante non si può non tener conto del fatto:

a) che al momento della decisione italiana favorevole all'installazione di nuovi missili vi fu un impegno del Governo ad adoperarsi incisivamente perchè una trattativa Est-Ovest potesse essere aperta, onde evitare la ripresa di un'accelerata e pericolosa corsa al riarmo;

b) che la decisione NATO favorevole all'installazione dei *Pershing* e dei *Cruise* fu anch'essa accompagnata dall'espressa vo-

lontà di portare avanti parallelamente una trattativa con il Patto di Varsavia avente per obiettivo la riduzione e non l'aumento degli arsenali atomici di teatro;

c) che i Governi olandese, belga e della Repubblica federale di Germania hanno recentemente, anche se con diverse accentuazioni, espresso pubblicamente l'opinione che le ultime dichiarazioni del *leader* sovietico Breznev in materia di missili di teatro, e in genere sui rapporti Est-Ovest, sono tali da incoraggiare la trattativa aprendo una prospettiva di ripresa del dialogo e della distensione;

d) che ogni atteggiamento dell'Italia che ci vedesse appiattiti sulle posizioni più chiuse di una parte della diplomazia USA non troverebbe corrispondenza nella volontà di pace del nostro popolo ed offuschierebbe agli occhi di molti Paesi l'immagine di un'Italia pacifica e costruttivamente impegnata a risolvere i suoi problemi, ivi compresi quelli del nostro rapporto con il Terzo mondo.

(3-01379)

MARCHIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che i giornali e la RAI-TV hanno dato notizia dell'arresto, avvenuto il giorno 20 aprile 1981 al valico Caggiolo, alla frontiera con la Svizzera, dei giovani Massimo Carminati, Alfredo Graniti e Domenico Magnetta;

che l'operazione di polizia è stata effettuata in concorso tra la pubblica sicurezza di Varese e la DIGOS di Roma;

che il giovane Massimo Carminati era perseguito da un mandato di cattura emesso dalla Procura di Roma, mentre a carico degli altri due non risultavano emessi ordini restrittivi della loro libertà;

che il Massimo Carminati è stato raggiunto da diversi proiettili sparati al capo, per cui gli è stato già asportato un occhio e versa in pericolo di vita, mentre il Graniti sarebbe stato colpito alle gambe;

che la polizia attendeva sul posto l'arrivo dei giovani che intendevano espatriare ed ha comunicato che gli stessi erano disar-

mati e che nessuna reazione hanno tentato all'alt intimato loro,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponde al vero la notizia così come pubblicata dai giornali e, in caso affermativo, le ragioni per le quali non si è proceduto all'arresto dei tre giovani con la cautela dovuta, onde evitare il sanguinoso fatto che ha gettato nella disperazione la famiglia del giovane Carminati;

quali provvedimenti il Governo e la Magistratura intendono prendere nei confronti di coloro che con tanta leggerezza hanno fatto uso delle armi contro tre giovani inermi che avrebbero dovuto e dovranno rispondere, una volta accertata la loro personale responsabilità, dei reati loro contestati davanti al magistrato competente e non ad autonome ed illegali squadre speciali, già tristemente note per altre precedenti esecuzioni sommarie, da Giorgiana Masi ad Alberto Giaquinto.

(3 - 01380)

POZZO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se la decisione del Banco Ambrosiano di rilevare l'aumento del 40 per cento del pacchetto azionario dell'editrice « Corriere della Sera », tramite un'oscura operazione « garantita » dal professor Bruno Visentini, corrisponda alle funzioni di controllo esercitate dalla Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali del Banco Ambrosiano che viene così ad assumere il diretto controllo di grande parte della stampa quotidiana e periodica, nel momento stesso in cui al Senato si apre il dibattito sulla riforma editoriale che presuppone la più aperta gestione dell'impresa editoriale nel rispetto dell'opinione e del giudizio politico dei lettori italiani.

(3 - 01381)

SAPORITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Irritante e cinico è stato l'atteggiamento del signor Mike Bongiorno, presentatore della rubrica televisiva « Flash », il quale, in occasione di una recente trasmissione, non solo ha impedito al sacerdote don Licio Boldrin di esprimere un appello

per la liberazione delle bambine Micol e Silvia Incardona sequestrate a Formello (Roma), contrariamente a quanto ha consentito nella stessa rubrica per fatti ed in occasioni più futili, ma ha altresì presentato e preso in giro un giovane chiaramente disadattato, concorrente nella stessa trasmissione.

Tenuto conto che entrambi gli episodi hanno dato luogo a vivissime reazioni nella pubblica opinione, l'interrogante chiede di sapere:

1) se il comportamento del signor Bongiorno è conforme ai regolamenti che disciplinano la trasmissione;

2) se il Governo non è tenuto a dare, attraverso gli strumenti previsti di controllo e di vigilanza, le direttive necessarie perchè venga rispettata la personalità dei concorrenti ammessi alle trasmissioni del tipo citato, specialmente se palesemente disadattati;

3) come può essere giustificata la posizione del signor Bongiorno che si fa gratuita pubblicità nella TV nazionale ed utilizza detta pubblicità per pagatissime trasmissioni analoghe in reti televisive private.

(3 - 01382)

SAPORITO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per evitare l'ulteriore deterioramento della storica cappella del Bernini nella chiesa di San Lorenzo in Lucina di Roma, minacciata da pericolose lesioni dovute ad anni di infiltrazioni d'acqua, e ciò anche per venire incontro all'appello lanciato dal parroco dell'antica chiesa alle accademie archeologiche ed alle fondazioni culturali di tutto il mondo per sollecitare fondi necessari per i lavori urgenti di restauro;

l'orientamento del Ministro in ordine alla possibilità, prospettata dalla stampa, di finanziare gli interventi sollecitati sul fondo straordinario di lire 180 miliardi recentemente approvato dal Parlamento per la tutela e la protezione del patrimonio archeologico ed artistico di Roma.

(3 - 01383)

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, STAMMATI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione ai gravi episodi di presunta truffa operata, a danno dei tanti cittadini in cerca di casa, dalle agenzie immobiliari Bucciarelli e Manili di Roma, che hanno creato allarme e rabbia nella popolazione, riguardando il problema della casa che dà luogo a moltissime tensioni sociali specialmente nella Capitale, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intende adottare, anche sul piano legislativo, per un maggiore controllo della serietà delle agenzie immobiliari e per evitare accuse generalizzate che mortificano tutta la categoria degli operatori del settore.

(3 - 01384)

MANCINO, BONIFACIO, COLELLA, D'AREZZO, DE VITO, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, RICCI, SANTONASTASO, SICA, TANGA, VALIANTE, VITALE Antonio. — *Al Ministro dell'interno.* — Di fronte al nuovo, gravissimo episodio del rapimento dell'assessore regionale Cirillo e del barbaro assassinio degli uomini della scorta, gli interroganti chiedono di conoscere quali elementi sono emersi dalle prime indagini e quali iniziative sono state predisposte per stroncare ogni forma di violenza che ha colpito negli ultimi tempi l'area napoletana.

(3 - 01385)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che l'area archeologica di Paestum rappresenta nel suo complesso una testimonianza rara delle civiltà che si sono realizzate nell'epoca antica, dalla greca, alla lucana ed alla romana;

che in questi ultimi anni, a causa anche di passaggi di competenza dallo Stato alla Regione Campania, la trascuratezza dei luoghi sta divenendo addirittura un richiamo quasi pari alla maestosità dei templi con il crescere di erbacce all'interno della città antica e con il deposito di rifiuti lungo le mura che circondano l'area archeologica;

che la circolazione di mezzi pesanti produce vibrazioni al tempio di Cerere con con-

seguenze incalcolabili per la conservazione del monumento prezioso;

che la manutenzione dell'area archeologica è pressochè inesistente per mancanza di idonee provvidenze finanziarie;

che manca da dieci anni una guida autorizzata ad indicare i reperti archeologici;

che nel corso dell'affluenza dei turisti nel periodo primaverile-estivo-autunnale manca la vigilanza di tutela dei beni delle persone;

che si potrebbe ovviare alla pesante pratica burocratica dell'elenco nominativo guidato dei visitatori, bastando l'indicazione numerica sotto la responsabilità del richiedente, e ciò per favorire il turismo nazionale e straniero;

che si potrebbe adeguare l'età degli italiani a quella degli stranieri (anni 18) per la gratuità dell'ingresso nell'area archeologica,

l'interrogante chiede di conoscere quali sono gli interventi ed i provvedimenti opportuni che il Ministero intende adottare per conseguire l'eliminazione di quanto sopra e per ridare nuovo impulso all'area archeologica di Paestum.

(3 - 01386)

POZZO. — *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Premesso:

che la Magistratura di Torino, che conduce l'inchiesta sullo scandalo del petrolio, ha emesso mandato di cattura contro il locale esponente democristiano Piero Aceto, indiziato di contrabbando nel commercio dei prodotti petroliferi, nella sua veste di consigliere di amministrazione della società « Finchimica Piemontese » di Piossasco;

che, per un complesso di attività inter-dipendenti, la « Finchimica Piemontese », presieduta da un parlamentare di maggioranza, viene considerata una delle aziende-chiave del traffico clandestino del carburante, insieme alla ISOMAR di Sant'Ambrogio, di proprietà di Cesare Chiabotti;

che è stata inopinatamente facilitata la fuga all'estero di Piergiorgio Pellegrin, dirigente della « Finchimica », personaggio al centro dei traffici suddetti,

l'interrogante chiede al Governo di fornire al Senato della Repubblica tutte le

informazioni ed i chiarimenti atti a rassicurare l'opinione pubblica di Torino e del Piemonte circa i traffici illeciti dell'organizzazione petrolifera capeggiata da esponenti di un partito di Governo e sull'effettiva ed immediata volontà di stroncare simili speculazioni nel quadro della lotta alla corruzione che si annida in talune identificate organizzazioni per delinquere, in stretta contiguità con esponenti del potere politico in Piemonte.

(3 - 01387)

MORANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Considerato che la presidenza dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ente in favore del quale è stato recentemente disposto un contributo dello Stato di lire 400 milioni, adotta pratiche chiaramente discriminatorie nei confronti di alcuni suoi dipendenti ai quali immotivatamente vengono negati aumenti di stipendio che sono riconosciuti agli altri;

tenuto conto che, a norma dell'articolo 4 del disegno di legge Senato n. 1051, approvato definitivamente dal Parlamento, il Governo, e per esso la Presidenza del Consiglio dei ministri, deve presentare una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni che di tali contributi beneficiano;

considerato che, significativamente, i dipendenti discriminati sono anche i più impegnati nell'attività sindacale e che la stessa presidenza del predetto ente rifiuta in ogni modo un corretto confronto con le organizzazioni sindacali confederali che pure lo sollecitano,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative voglia assumere la Presidenza del Consiglio dei ministri per far sì che gli organi rappresentativi di un ente assistenziale che svolge la propria attività avvalendosi del contributo dello Stato si uniformino ad una gestione più corretta e, comunque, ispirata per lo meno a criteri di imparzialità e di rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

(3 - 01388)

FILETTI, CROLLALANZA, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROT-

TI, MONACO, PECORINO, PISTOLESE, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Ritenuto:

che il problema delle carceri, così come quello della giustizia, non solo è divenuto drammaticamente allarmante, ma ha assunto le dimensioni di una reale catastrofe sociale;

che, in particolare, non è ammissibile la convivenza di circa 35.000 detenuti in stabilimenti carcerari capaci di ospitarne appena 25.000, sicchè il superaffollamento rende problematica e certamente incongrua la sorveglianza, con un conseguente disordine permanente;

che è parimenti inconcepibile la grave carenza negli organici dei direttori delle carceri e degli agenti di custodia (appena 17.000 persone, che si sentono « più reclusi degli stessi reclusi », non possono certamente custodire con forme ed effetti idonei un numero più che doppio di detenuti);

che la predetta deprecabilissima situazione comporta di fatto l'abbruttimento di una convivenza indiscriminata con correlativi pericoli per la vita del personale addetto alla custodia e degli stessi detenuti, pericoli che purtroppo si sono tradotti in omicidi, suicidi, atti di stampo mafioso ed attentati terroristici divenuti assai frequenti e che lasciano temere ulteriori peggioramenti di incalcolabile rilevanza;

che i trasferimenti, le rivolte, gli ammutinamenti e le autoconsegne non risolvono minimamente il problema carcerario, già fortemente incancrenito;

che peculiare attenzione merita il problema delle supercarceri e dei superdelitti nelle celle carcerarie, atteso che le carceri speciali non possono essere riempite da migliaia di individui con la conseguenza che esse ineluttabilmente diventano polo di comportamenti antisociali e violenti e determinano la costituzione di un potere interno dotato di maggiore deterrenza e spesso più forte del potere esercitato ed esercitabile dalle autorità legittime;

che la riforma carceraria è rimasta per larga parte nello stato di ibernazione e non ha dato luogo ad alcun positivo risultato;

che il problema penitenziario non è risolvibile con ventilati nuovi provvedimenti

di amnistia e di indulto che servono solo ad una limitata riduzione della popolazione carceraria per tempo assai breve ed alla commissione di altri gravi reati da parte di detenuti che si debbono considerare posti in contingente libertà provvisoria, mentre di per sè costituiscono prova tangibile dell'abdicazione dello Stato di fronte alla delinquenza imperversante;

che anche l'istituto della depenalizzazione, legislativamente *in fieri*, può considerarsi soltanto una transitoria boccata di ossigeno;

che il denunciato deprecabile stato di cose afferente ai penitenziari può risolversi, ad avviso degli interroganti, tra l'altro:

a) con un notevole incremento delle spese del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e di altri Ministeri, da devolversi al fine aumentare rilevantemente sotto il riflesso quantitativo e qualitativo gli organici dei direttori delle carceri e degli agenti di custodia;

b) con la costruzione di nuovi stabilimenti di pena e la ristrutturazione e la modernizzazione degli attuali edifici carcerari;

c) con provvedimenti legislativi che limitino al massimo i casi della carcerazione preventiva quando non è obbligatorio il mandato di cattura;

d) con nuove norme che modifichino in pene pecuniarie le sanzioni detentive di lieve entità;

e) con l'applicazione più lata e sempre responsabile dell'istituto della grazia;

f) con un'oculata e prudente attuazione dei trasferimenti dei detenuti attenuando quanto più possibile l'oneroso servizio delle traduzioni che è affidato ai carabinieri e non è privo di rischi;

g) con un congruo funzionamento delle cosiddette « supercarceri » che non debbono mai essere sovraffollate e non debbono costituire centri di diseducazione, di tensioni e di delitti;

h) con l'avviamento ad effettivo lavoro dei reclusi;

i) con la rigorosa irrogazione ed espiatione delle sanzioni penali senza alcun cedimento o lassismo, sì da evitare qualsiasi abdicazione dello Stato di fronte al dovere di punire e di rieducare i colpevoli di reati,

gli interroganti chiedono di conoscere, in relazione a quanto sopra evidenziato e motivato, se e quali provvedimenti urgenti ed indilazionabili il Ministro intenda adottare per eliminare e comunque attenuare rilevantemente l'attuale gravissima ed allarmante situazione in cui versano le carceri italiane.

(3 - 01389)

BONDI, TEDESCO TATÒ, PECCHIOLI, BENEDETTI, GROSSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere esattamente informati sulle cause, finora oscure, del decesso di Mauro Bacci, morto nel carcere di Arezzo all'alba del 24 aprile 1981. Il grave episodio, ultimo di un'autentica serie di simili eventi luttuosi verificatisi in istituti penitenziari, ha creato particolare allarme e commozione nella città per la giovane età dello scomparso, appena ventenne, per il fatto che Mauro Bacci si trovava da appena due giorni in carcerazione preventiva, per le notizie che lo davano per dedito alle sostanze stupefacenti e per le ragioni, incerte e contraddittorie, con le quali è stato spiegato il decesso.

In particolare, si chiede di conoscere:

come mai è stato emesso mandato di cattura nei confronti del giovane a seguito di denuncia per un reato di lieve entità contro il patrimonio;

se è vero che, al contrario, altra persona fermata con lui era stata immediatamente rilasciata;

in quali circostanze e per quali motivi è avvenuta la morte, rispetto alla quale a tutt'oggi non sono noti gli esiti definitivi dell'autopsia e delle indagini in corso.

Nello stesso tempo, si chiede di conoscere:

quali iniziative sono state assunte dal Ministero e quali istruzioni sono state date alle direzioni carcerarie per garantire un'assistenza adeguata ai giovani detenuti, specie a quelli coinvolti nell'uso di sostanze stupefacenti;

quali passi, in particolare, siano stati compiuti per assicurare in tal senso, mediante convenzione, l'impegno delle unità sanitarie di base;

quali programmi e quali provvedimenti urgenti il Ministero è in grado di assicurare per garantire organici adeguati, trattamento equo, indirizzi e preparazione al personale di custodia, specie in relazione alla nuova realtà del crescente numero di detenuti in giovane età, e in particolare di quelli partecipi della triste esperienza dell'uso di stupefacenti.

(3 - 01390)

MURMURA. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere lo stato attuale del progetto finalizzato « Conservazione del suolo » per quanto attiene alla dinamica dei litorali calabresi e per sapere quali indicazioni pratiche sono ivi indicate.

(3 - 01391)

GRANZOTTO, ANGELIN, STEFANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale sia stato l'atteggiamento del Governo o quali atti esso intenda assumere nei confronti del prefetto di Venezia, dottor Pandolfini, in relazione all'invito, alquanto perentorio, da questi rivolto alla Lega veneta delle autonomie locali di astenersi dall'intervenire alle Amministrazioni locali materiale illustrativo sui significati tecnico-giuridici dei referendum, da distribuire, a cura delle Amministrazioni stesse, ai cittadini elettori.

Constatato che l'iniziativa del prefetto di Venezia si inquadra in un insieme di comportamenti politici assolutamente negativi nei confronti degli Enti locali, nel caso va rilevato, ad avviso degli interroganti, che:

a) il prefetto ha commesso un atto di abuso di potere nel rivolgersi ad un organismo — la Lega delle autonomie locali — nei confronti del quale egli non aveva diritto alcuno che potesse legittimare il suo intervento;

b) è incorso in un eccesso di potere ritenendo di richiamare, per contestare la iniziativa della Lega, norme della legge elettorale aventi ben diverso scopo;

c) ha ancora violato i suoi doveri ed ambiti di competenza pretendendo di im-

pedire alle Amministrazioni comunali l'assunzione di deliberazioni il cui controllo successivo — nei modi di legge — rientra nell'esclusiva competenza degli organi regionali a ciò deputati.

L'iniziativa del prefetto manifesta così un comportamento che è gravemente lesivo delle autonomie comunali, nei cui compiti e poteri rientra certamente anche quello di informare gli elettori, in forma assolutamente obiettiva, come nel caso, sulle leggi della Repubblica, sulla loro applicazione e sulle loro vicende, anche in relazione alle consultazioni elettorali alle quali i cittadini sono costituzionalmente chiamati.

(3 - 01392)

SEGA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

per quali motivi, nonostante la recente istituzione della sezione femminile e l'accresciuto affollamento di detenuti, il carcere circondariale di Rovigo rimane privo di personale amministrativo, oltre che largamente carente di agenti di custodia, costretti a massacranti turni di guardia;

per quali motivi il dottor Gaetano Donato, assegnato nel dicembre 1980 alla direzione del carcere di Rovigo, non ha ancora preso servizio lasciando lo stabilimento giudiziario solo con la guida a « scavalco » del direttore di Ferrara;

quali provvedimenti intende adottare al fine di migliorare i servizi carcerari ed il trattamento dei detenuti e per alleviare le condizioni di vita e di lavoro del corpo degli agenti di custodia della casa circondariale.

(3 - 01393)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risultano fondate le richieste della « Società metallo-tecnica sarda » di Porto Vesme (Cagliari) circa i crediti dalla stessa vantati nei confronti delle Partecipazioni statali.

(4 - 01935)

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se corrisponda a verità la notizia riportata dalla stampa specializzata secondo la quale gli aerei *Tornado* sarebbero destinati al poligono di tiro dell'aeroporto militare di Decimomannu;

se gli risulti il grave stato di inquinamento acustico nel territorio di Terralba, Arborea, San Nicolò d'Arcidano, Marrubiu, Palmas Arborea, Santa Giusta ed Oristano, dovuto ai voli raso terra degli aerei della NATO, inquinamento che, oltre a provocare l'aborto del bestiame e l'espulsione violenta delle uova dalle galline, provoca un notevole disagio ai cittadini, talchè in questi ultimi tempi diverse persone hanno denunciato tali danni alla Magistratura di Oristano;

quali provvedimenti intenda prendere per dirottare gli aerei *Tornado* verso altri poligoni di tiro, atteso che, come altre volte denunciato, oltre al fastidioso inquinamento acustico, vasti litorali del mare sono sottratti al turismo ed alla pesca con gravi danni per le popolazioni rivierasche.

(4 - 01936)

PATRIARCA. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, riguardante il nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato, prevedeva all'articolo 69 il diritto del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica all'inquadramento nei livelli retributivi fissati per le singole categorie, sia pure con effetto dalle date di decorrenza economica.

La mancata conversione in legge del decreto-legge n. 163 fu equilibrata dalla legge 13 agosto 1979, con la quale furono prorogati gli effetti economici del provvedimento decaduto. Con circolare ministeriale 14 settembre 1979, n. 231, il Ministero della pubblica istruzione dispose «...l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza previsti dal decreto-legge citato». Ciononostante alcuni Provveditorati, fra i quali quello di Napoli, non ottemperarono alle disposizioni. La medesima inefficacia ebbe la circolare n. 93 del 30 novembre 1979 del Ministero del tesoro.

Neppure dopo l'approvazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, che all'articolo 160 recepì integralmente la norma di cui al citato articolo 69 del decreto-legge n. 163, il personale della scuola collocato a riposo dopo il 1° giugno 1977 (decorrenza giuridica) fu inquadrato nei livelli.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere:

a) se abbia efficacia presso il Provveditorato di Napoli la circolare ministeriale n. 49 del 12 febbraio 1981, applicativa della legge n. 312 del 1980, che, nella parte III, riguarda proprio il trattamento di quiescenza e cita esplicitamente l'articolo 160 della legge n. 312;

b) se l'invito alla sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico, previsto espressamente dall'articolo 172 della medesima legge, possa essere lasciato cadere nel vuoto;

c) se i Ministri competenti non ritengano urgente un perentorio intervento nei confronti dei funzionari inadempienti, a tutela dei pensionati interessati e ad evitare un contenzioso interminabile che andrebbe a scapito della credibilità delle istituzioni.

(4 - 01937)

BRUGGER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali, con decreto ministeriale del 27 marzo 1981, non è stata disposta per la dogana del Brennero la riabilitazione alle operazioni di importazione definitiva di prodotti siderurgici, mentre con lo stesso decreto altri 8 uffici doganali, in precedenza esclusi ed in parte vicinissimi tra di loro, vi sono stati riabilitati.

Disponendo inspiegabilmente in tal senso, si è voluta operare un'ingiusta discriminazione nei confronti dell'economia delle province di Bolzano, Belluno e Trento, una vastissima area a sud del valico del Brennero, creando gravi pregiudizi per l'attività di molteplici piccole e medie industrie del settore, costrette ora a svolgere le operazioni doganali a centinaia di chilometri di distanza dalle loro sedi.

(4 - 01938)

BRUGGER. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che è già di nuovo iniziata, come ormai regolarmente avviene dopo ogni periodo invernale, la sistematica distruzione, a causa di incendi, di vaste aree del patrimonio boschivo nazionale, che soltanto parzialmente può essere ricostituito con opere di rimboschimento;

che già quattro incendi dolosi scoppiati fra la vigilia ed il giorno di Pasqua in varie zone boschive della conca di Bolzano, che hanno mobilitato circa 500 vigili del fuoco e provocato gravi danni alla vegetazione, hanno di nuovo riproposto dolorosamente il tema della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo, specialmente quando esso è in stretta relazione con la tutela ambientale in località di grande rinomanza,

l'interrogante chiede di conoscere:

lo stato di attuazione delle note leggi per la difesa dei boschi dagli incendi, anche in rapporto ai piani d'intervento delle Regioni;

se dette leggi si sono rivelate nel frattempo idonee a risolvere il grave problema;

quali ulteriori iniziative il Ministro intende adottare affinché il fenomeno denunciato venga rapidamente ricondotto entro limiti meno amari.

(4 - 01939)

BRUGGER. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la legge sul collocamento obbligatorio non garantisce a tutt'oggi un effettivo diritto al lavoro per i veri « disabili », mentre consente alle istituzioni di eludere un reale impegno di sviluppo dell'occupazione, erogando, in base ad una concezione assistenzialistica che spesso degenera in clientelismo, sussidi anche a chi potrebbe trovare lavoro passando semplicemente attraverso la trafila di un normale collocamento, l'interrogante chiede di conoscere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale non esisterebbero dati ufficiali, nemmeno approssimativi, sull'effettivo numero degli handicappati in Italia, nè quindi sulla loro distribuzione negli istituti residenziali (pubblici e privati) e nelle diverse strutture dei centri socio-educativi del Paese;

quali sono gli intendimenti concreti, nell'anno internazionale dell'handicappato, atti a favorire la sua formazione professionale in vista della possibilità del suo inserimento nel mondo produttivo.

(4 - 01940)

BRUGGER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se non intenda dotare il compartimento ANAS di Bolzano dei mezzi finanziari indispensabili per l'ordinaria manutenzione almeno delle tre più importanti strade statali (« del Brennero », « della Val Pusteria » e « della Val Venosta »), il cui stato di trascuratezza non rappresenta certo un invitante biglietto da visita per chi valica i posti di frontiera in provincia di Bolzano;

se, in particolare, sia a conoscenza dello stato di disagio delle popolazioni interessate a motivo del dissesto e della conseguente pericolosa transitabilità della strada statale n. 621, « della Valle Aurina », specialmente nel tratto che da Campo Tures conduce a fondo valle.

A tale proposito, l'interrogante chiede di conoscere quali misure urgenti l'ANAS intenda adottare per consentire per lo meno la sistemazione generale di quest'ultima arteria e permettere, quindi, un più agevole collegamento per gli utenti interessati all'indifferibile provvedimento.

(4 - 01941)

BONAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che fin dal 6 ottobre 1979 la Prefettura di Reggio Emilia ha inviato al suo Ministero la richiesta di concessione della cittadinanza italiana della signorina Ivonne Dilys Bradlaugh Bonner, nata il 21 settembre 1945 a Burnham (Inghilterra), cittadina svizzera (passaporto n. 2230736);

che la stessa dal 1972 è incaricata dall'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia in qualità di psicologa presso il Servizio psichiatrico provinciale e successivamente è stata comandata presso il Consor-

zio intercomunale per i servizi sanitari di Scandiano, ove tuttora presta servizio;

che la Prefettura di Reggio Emilia ha espresso, al momento della domanda, parere favorevole;

che l'interessata è in possesso del requisito dell'autosufficienza economica richiesto, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, a tutti i naturalizzandi;

che la cittadinanza italiana è indispensabile per poter ottenere un rapporto di lavoro definitivo presso il Consorzio intercomunale per i servizi sanitari di Scandiano ed un ulteriore ritardo può irreparabilmente pregiudicare tale possibilità,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover intervenire perchè sia adottata sollecitamente una decisione sulla suddetta richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

(4 - 01942)

SCAMARCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerate la situazione del settore agricolo alimentare e la nostra forte dipendenza dall'estero che la bilancia commerciale manifesta, l'interrogante chiede di conoscere:

1) le ragioni per le quali, nonostante il varo della « legge quadrifoglio » e gli adempimenti previsti per il rilancio del settore olivicolo, non sono ancora stati adottati efficaci provvedimenti per la ripresa produttiva di tale vitale settore della nostra economia agricola;

2) quali provvedimenti urgenti il Governo intende adottare per porre fine all'attuale inefficiente distribuzione degli aiuti finanziari e soprattutto per pervenire a una utilizzazione piena e razionale degli aiuti comunitari in modo da eliminare le strozzature che discriminano il nostro prodotto rispetto a quello degli altri produttori della CEE;

3) se non si ritengono maturi i tempi per la riforma dell'AIMA, da tempo promessa e mai attuata e non più dilazionabile pena l'ulteriore peggioramento della già pesante situazione alimentare del nostro Paese.

(4 - 01943)

PETRONIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che il personale alle dipendenze dell'Archivio di Stato di Catanzaro è di complessive 12 (dodici) unità di ruolo oltre al direttore ed a 43 (quarantatre) giovani assunti ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285;

che detto personale è distribuito solo su Catanzaro e Vibo Valentia mentre i giovani assunti attraverso la legge n. 285 sono stati specificatamente utilizzati per un progetto approntato dal Ministero che includeva anche Lamezia Terme (progetto n. 17528/890650 - decreto ministeriale 12 dicembre 1978);

che la sezione dell'Archivio di Stato di Lamezia Terme — formalmente chiusa — rimane aperta solo il mercoledì di ogni settimana, con grave pregiudizio per il lavoro di ricerca di numerosi studiosi e studenti che in passato ne fruivano utilmente per l'importante materiale archivistico in esso contenuto, e che pertanto è urgente la sua riapertura,

l'interrogante chiede di conoscere:

il motivo per il quale non si provvede ad ampliare gli organici degli istituti del Ministero onde poter riaprire anche la sezione dell'Archivio di Stato di Lamezia Terme, venendo incontro nel contempo alle esigenze dei giovani assunti localmente, che non sarebbero costretti a scegliere fuori della Calabria disattendendo il punto 42 dell'accordo Governo-sindacati sugli statali, relativo alla mobilità intersettoriale nell'ambito della stessa provincia e regione di residenza;

a che punto si trova il censimento della disponibilità dei posti dell'Amministrazione dello Stato, come previsto dall'articolo 26-*quinqies*, ultimo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(4 - 01944)

BRUGGER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga che siano ancora numerosi i punti oscuri di una normativa frammentaria e complicata che, nel suo intreccio di decreti e circolari ministeriali, disorienta gli operatori economici, specialmente gli spedizionieri e gli autotrasportatori, che quotidianamente debbono fare i

conti con la « bolla » di accompagnamento per le merci viaggianti, la quale, a due anni dalla sua introduzione, se da una parte ha frenato egregiamente l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, dall'altra, anche a causa dell'elevato numero di verbali di contravvenzione della Guardia di finanza per irregolarità puramente formali e minime, ha condotto ad un progressivo moltiplicarsi di ricorsi e di ulteriori adempimenti che pesano sulla gestione delle aziende.

Anche se le sanzioni per infrazioni formali e talvolta inesistenti (l'indicazione in quattro cifre, per esempio, nell'aposta cassella della « bolla », dell'ora d'inizio e di fine del trasporto della merce non è richiesta da nessuna disposizione di legge) verranno cancellate dalla stessa amministrazione finanziaria in sede di ricorso o, come in passato, da un provvedimento di sanatoria, non è certamente con quest'ultimo, a parere dell'interrogante, che si costruisce un sistema fiscale razionale ed efficiente, il quale, invece, dovrebbe essere la conseguenza logica di leggi chiare ed applicabili senza equivoci di sorta

(4 - 01945)

SCHIANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Premesso:

che gli oneri di competenza delle province in materia di pubblica istruzione sono quelli previsti dall'articolo 144, lettera e), della legge n. 383 del 1934;

che, per interpretazione e prassi ormai quasi cinquantennali, il n. 1) della predetta lettera e) è sempre stato riferito agli istituti tecnici commerciali, a quelli per geometri ed ai licei scientifici, il n. 3) agli istituti tecnici industriali ed il n. 4) agli istituti tecnici agrari;

che il Ministero dell'interno, con circolare in data 29 luglio 1980, n. 15100.137.5 di protocollo, modificando l'interpretazione e la prassi consolidate ha ritenuto che il n. 1) della lettera e) dell'articolo 144 predetto è da riferire non solo agli istituti per ragionieri, per geometri ed ai licei scientifici, ma anche agli istituti tecnici industriali ed agrari, ampliando in tal modo la sfera di competenza e gli oneri a carico delle province per l'istruzione tecnica;

che detta interpretazione è stata fatta propria dal Ministero della pubblica istruzione con la circolare n. 213 inviata ai provveditori il 18 ottobre 1980;

che, conseguentemente, i presidi degli istituti tecnici sono tenuti a stralciare dal bilancio 1981 i capitoli di spesa afferenti ad oneri che, secondo le citate circolari, sono a carico delle province;

che, peraltro, le nuove spese a carico delle province sono notevoli quando si consideri, a titolo esemplificativo, il maggior onere per la provincia di Padova che, nel solo 1981, è di oltre mezzo miliardo determinato soprattutto dall'inclusione, tra gli istituti di cui al n. 1) della lettera e) dell'articolo 144 predetto, degli istituti tecnici industriali, agrari e femminili;

che nell'attuale regime di rigorose limitazioni dei bilanci delle province, esse trovano obiettive e gravi difficoltà ad assumere nuovi oneri ricorrenti;

che si è manifestato e si sta sviluppando un contenzioso tra Provveditorati agli studi e province circa i nuovi oneri posti dalle circolari predette a carico delle province stesse;

che è fin troppo facile prevedere che le conseguenze di tale contenzioso si scaricheranno sugli istituti di istruzione tecnica causando difficoltà e disfunzioni nella già difficile vita della scuola,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri competenti intendono adottare per ovviare alla difficile e pesante situazione delle province ed alle conseguenti difficoltà nel mondo della scuola con riferimento al settore dell'istruzione tecnica.

(4 - 01946)

RICCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che la strada statale n. 369 costituisce l'unica arteria percorribile per i trasporti di persone e merci da Benevento all'area interna del Fortore e da quest'ultima ai comuni di Campobasso e di Foglia con i quali esistono storici scambi commerciali;

considerato che su detta strada statale non si registra alcun intervento di rilievo per eliminare le cause e gli effetti dei

continui dissesti, sì che la sua necessaria ed obbligata percorrenza costituisce una vera e pericolosa avventura;

ritenuto che un'adeguata sistemazione e rettifica del tracciato costituisce un serio e qualificato contributo allo sviluppo dell'intera zona interna,

l'interrogante chiede di conoscere quali disposizioni il Ministro intenda impartire all'ANAS perchè vengano effettuati gli interventi idonei a qualificare come « strada statale » la strada n. 369.

(4 - 01947)

RIVA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che, il 15 aprile 1981, la partenza del volo « AZ-145 » in servizio da Venezia a Roma, prevista per le ore 7,05, è avvenuta alle ore 8,45;

considerato che tale ritardo è stato motivato dal fatto che i piloti, giunti a Venezia, provenienti da Roma con il volo « AZ-174 » del 14 aprile 1981 alle ore 21,09, hanno deliberatamente procrastinato la partenza sostenendo che avevano bisogno di riposare qualche ora in più,

l'interrogante chiede di sapere se le ragioni addotte dai piloti hanno qualche fondamento nei regolamenti o se, trattandosi di decisioni arbitrarie, sono stati presi a carico dei responsabili tutti i provvedimenti del caso.

(4 - 01948)

MIANA, BERTONE, POLLIDORO, URBANI, GUERRINI, STEFANI, VALORI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza della grave ingiustizia provocata dal provvedimento CIP del 29 dicembre 1979 in materia di prezzi, sovrapprezzi e condizioni per la fornitura di energia elettrica e per il contributo di allacciamento nei confronti degli studenti iscritti in università fuori dalla loro residenza anagrafica e dei lavoratori immigrati stagionali.

Infatti, in base a tale provvedimento, gli studenti ed i lavoratori stagionali, costretti a prendere in affitto temporaneo appartamenti sul luogo di studio o di lavoro, quindi fuori dal loro comune di residenza,

sono obbligati a pagare il contributo per l'allacciamento e la fornitura dell'energia elettrica a prezzi maggiorati poichè l'Enel ha posto dette residenze temporanee ed obbligate come abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica dell'utente stesso considerandole come seconda o terza casa.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per eliminare tale palese ingiustizia nei confronti degli utenti che si trovano nelle condizioni sopra enunciate.

(4 - 01949)

BUSSETI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali concrete iniziative il Ministero del tesoro intenda concertare con quello dell'agricoltura e delle foreste al fine di svincolare il credito agrario agevolato dalla stretta creditizia imposta con il noto provvedimento di contingentamento, nonchè per la più urgente fissazione del nuovo tasso di riferimento.

Va appena ricordato che, nel quadro della generale crisi economica che coinvolge tutti i settori produttivi del Paese, quello agricolo risente maggiormente dei perversi effetti del notevole aggravio dei costi di produzione, sicchè lo squilibrio tra gli stessi ed i prezzi fa registrare una perdita effettiva notevole in danno degli operatori, nonostante i soddisfacenti risultati conseguiti di recente in sede comunitaria dalla delegazione italiana.

(4 - 01950)

FASSINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se è vero che in sede comunitaria stia per sciogliersi il nodo delle « accise » che colpiscono la libera circolazione del nostro vino in taluni Paesi consumatori con evidente distorsione delle consuete regole di concorrenza e, ove le notizie di cui sopra non siano vere, quali azioni il Ministro intenda mettere in atto per superare tale ostacolo che blocca in parte la vendita del vino italiano nel mercato comunitario.

(4 - 01951)

FASSINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia dei ventilati aumenti dei contributi unificati agricoli per la provincia di Reggio Calabria, a carico di aziende agricole che già sopportano a tale titolo un onere notevole e che in questo momento sono in ulteriore difficoltà per i danni derivanti dalle recenti avversità atmosferiche e dalle perduranti crisi del settore agrumario.

(4 - 01952)

FASSINO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — In relazione:

alla non facile situazione del mercato dei prodotti avicoli, caratterizzato dalla mancanza di misure d'intervento;

all'importanza che, a tale fine, riveste un corretto equilibrio fra domanda ed offerta, e quindi ai pericoli attinenti alla creazione di *surplus* produttivi;

al fatto che gli aiuti pubblici per investimenti nel comparto avicolo sono espressamente esclusi dalla direttiva CEE 72/159,

l'interrogante chiede di conoscere che cosa si intenda fare per porre fine ai finanziamenti erogati per nuove iniziative nel settore avicolo da parte di enti pubblici, che non fanno altro che perturbare un mercato già instabile.

(4 - 01953)

OSSICINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali — malgrado il costante aumento della popolazione del mandamento della Pretura di Palestrina, comprendente ben 13 comuni della provincia di Roma, nel quale negli ultimi cinque anni si sono registrati e si registrano tuttora considerevoli flussi immigratori e, conseguentemente, una vasta e diffusa attività edilizia, anche a carattere abusivo e spontaneo, accompagnata da un incremento della criminalità e da un mutamento qualitativo della natura dei reati — non si sia provveduto ad effettuare un potenziamento dell'organico del personale di cancelleria ed anzi vi sia stata, malgrado le continue e reiterate richieste dell'ufficio,

una progressiva decurtazione dello stesso, tanto che, rispetto ai 4 cancellieri in servizio fino al 1967, si è passati nel tempo a 3, a 2 e, dal 1975, all'attuale unità, con conseguente sovraccarico di lavoro per il personale giudiziario e dipendente, e tutto ciò in contrasto con il fatto che, al contrario, per le limitrofe Preture di Frascati e di Tivoli, assimilabili alla Pretura di Palestrina per la qualità del contenzioso giudiziario e con una consistenza di lavoro di poco superiore, l'organico del personale giudiziario e di cancelleria risulta più rispondente alla domanda di giustizia delle popolazioni.

(4 - 01954)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali ragioni impediscono di aprire totalmente, o anche limitatamente, agli ambulatori il nuovo edificio costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'ospedale di Soriano Calabro, che risulta completato nelle strutture, assai costose, e negli arredi.

(4 - 01955)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni della sospensione delle opere di consolidamento dell'abitato di Tropea, sottoposto a notevoli pericoli in conseguenza delle erosioni, non solo dal mare.

(4 - 01956)

GRANZOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponde al vero che è stato deciso il trasferimento da Belluno a Vicenza del battaglione alpini « Belluno » e del Centro addestramento reclute. Tale notizia sarebbe stata data dal capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Rambaldi.

Da tempo è in atto una ristrutturazione delle truppe alpine, che ha già determinato una rilevante diminuzione degli organici presenti in provincia di Belluno, stanziati nelle sedi accasermate di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore ed Agordo.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali sono i motivi ed i criteri che deter-

minerebbero le annunciate, ulteriori riduzioni delle forze militari inquadrato nella brigata alpina « Cadore » nella provincia di Belluno, tipicamente montana, sede da sempre di truppe alpine.

Non vi sono motivazioni solo sociali ed economiche — alla fine alla provincia resterebbe solo il vincolo delle servitù militari consistenti e gravose — che si oppongono all'ulteriore riduzione, come sopra prospettata, ma anche morali per il profondo legame — quasi identificazione — che esiste tra la popolazione bellunese, con la sua storia e le sue vicende tragiche, e le truppe alpine: basti ricordare il grande contributo di sangue e coraggio in guerra — ultima l'eroica e vittoriosa guerra di Liberazione nazionale 1943-1945 — le alluvioni, il Vajont.
(4 - 01957)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione numero 3 - 01369, dei senatori Sassone ed altri, sulla situazione aziendale della « Montefibre », sarà svolta presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica questa sera, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea